



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 25 maggio 2021 - n. XI/1887
Risoluzione concernente la raccolta delle firme per la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma telematica 3

Deliberazione Consiglio regionale 25 maggio 2021 - n. XI/1889
Mozione concernente le azioni urgenti al fine di riattivare la «Carta sconto carburante» 3

Deliberazione Consiglio regionale 25 maggio 2021 - n. XI/1890
Mozione concernente gli interventi urgenti per la proroga del blocco dei licenziamenti 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 177 del 7 giugno 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4817 al n. 4842) 6
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4843 al n. 4850) 7

Delibera Giunta regionale 7 giugno 2021 - n. XI/4835
Start Cup Lombardia 2021 – Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano. 8

Delibera Giunta regionale 7 giugno 2021 - n. XI/4847
Intervento a sostegno degli intermediari del commercio – Contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi 24

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Comunicato regionale 7 giugno 2021 - n. 82
U.T.R. Bergamo – Domanda di variante non sostanziale alla concessione di grande derivazione in capo alla società Aruba s.p.a. cod. pratica: BG D/823A – ID MI021108942010 33

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 31 maggio 2021 - n. 7388
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione prima finestra (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021 – d.d.s. n. 14004/2020 – 4019/2021) - CUP E87C20000510009 34

Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2021 - n. 7392
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione prima finestra (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021 – d.d.s. n. 14004/2020 – 4019/2021) - CUP E87C20000510009 38

Decreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2021 - n. 7460
Avviso pubblico PER la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi approvato con decreto n. 8839 DEL 22 luglio 2020: Revoca del contributo per le domande ID. 2429075, ID. 2556997, ID. 2539470, ID. 2564663 e decadenza del diritto al contributo per la domanda ID. 2599571 42

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2021 - n. 7412
2014IT16RFOP012 – Impegno e contestuale liquidazione dell'importo di € 13.874,00 all'impresa Masconi s.r.l a titolo di restituzione dell'equivalente sovvenzione lordo esl relativo alla garanzia per il progetto ID 826620 – CUP E47119000200006 - Misura «AL VIA» – POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III – Azione III.3. C.1.1.1 ID RLO12017002423 45

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

Decreto dirigente unità organizzativa 7 giugno 2021 - n. 7670

2014IT16RFop012 - por festr 2014-2020 asse iii - azione iii.3.a.1.1. interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. bando Linea Intraprendo. Rideeterminazione IN EURO 29.987,14 dell'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa individuale La Ca' de L'Offele'e di Cameroni Marta (ora La Ca' Meroni di Cameroni Marta) per la realizzazione del progetto id 1177840 (cup E14E19002240007), con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari a euro 611,86 di cui economia del contributo a fondo perduto pari a euro 61,19 48

D.G. Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione

Decreto dirigente struttura 3 giugno 2021 - n. 7568

Approvazione del bando «La Lombardia è dei giovani - edizione 2021», in attuazione della d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646 53

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 3 giugno 2021 - n. 7560

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) emergenza COVID-19: ammissione a finanziamento a valere sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», priorità di investimento 9.IV - servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, obiettivo specifico 9.8 - Interventi emergenziali COVID-19, Azione 9.8.1 - Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) del POR FSE Lombardia 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP007) - CUP E89J20001240006 105

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 25 maggio 2021 - n. XI/1887

Risoluzione concernente la raccolta delle firme per la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma telematica

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 47, approvata dalla II Commissione consiliare in data 28 aprile 2021;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	6

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 47 concernente la raccolta delle firme per la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma telematica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

il progetto di legge n. 152 (Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 'Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della Regione');

visti

gli articoli 34, 41, comma 2 e 50 dello Statuto d'autonomia della Lombardia quale fonte primaria del diritto regionale lombardo;

rilevata

l'esigenza di coordinamento delle leggi regionali in maniera subordinata rispetto allo Statuto d'autonomia;

considerato che

è in corso l'aggiornamento delle disposizioni contenute nello Statuto d'autonomia e pertanto si è ritenuto opportuno procedere allo stralcio di tutti i riferimenti contenuti nel progetto di legge n. 152 circa l'introduzione della modalità elettronica per la raccolta delle firme per la sottoscrizione dei progetti di legge di iniziativa popolare;

valutata

la possibilità di recuperare i suddetti temi estromessi dal progetto di legge n. 152, dedicando una riflessione di ampio respiro:

- al tema della sottoscrizione e della raccolta delle firme per l'iniziativa legislativa da parte degli elettori (iniziativa popolare), anche con modalità elettroniche/telematiche;
- alla relativa fissazione, anche in sede di modifica statutaria, di un numero di firme congruo e consequenziale all'applicazione degli strumenti informatici in proporzione al numero di cittadini aventi diritto al voto;
- alla disciplina della stessa sia a livello legislativo sia a livello regolamentare per quanto di competenza della Giunta regionale;
- alla fase operativa del software, con previsione che la gestione sia posta in capo al Consiglio regionale, che si farà carico di curare il ciclo amministrativo antecedente e preparatorio all'istruttoria legislativa in senso stretto;

ritenuto utile

ai fini di un migliore approfondimento entrare nella disponibilità di una proposta di regolamentazione da parte della Giunta regionale contenente le modalità operative riferibili all'introduzione della sottoscrizione e della raccolta delle firme per l'iniziativa legislativa da parte degli elettori (iniziativa popolare) con modalità elettroniche/telematiche, entro la fine del corrente anno solare;

prospettata

la possibilità di incaricare PolS Lombardia per l'effettuazione di uno studio, anche di matrice statistica, propedeutico alla introduzione del suddetto metodo elettronico di sottoscrizione e della raccolta delle firme, allo scopo di sviluppare un modello ritagliato a misura della Regione Lombardia

impegna tutti gli organi regionali competenti

affinché vengano tempestivamente attivati tutti i procedimenti finalizzati a effettuare un approfondimento normativo organico

dello Statuto e delle leggi regionali, al fine di introdurre il meccanismo di firma elettronica per i progetti di legge di iniziativa popolare di cui alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1, con un focus legislativo sulle modalità e sulla gestione della raccolta.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 25 maggio 2021 - n. XI/1889

Mozione concernente le azioni urgenti al fine di riattivare la «Carta sconto carburante»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	66
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 593 concernente le azioni urgenti al fine di riattivare la «Carta Sconto Carburante», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

con la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione», si istituiva la cosiddetta «Carta Sconto Carburante», al fine di favorire, con l'applicazione di una riduzione del prezzo alla pompa, il rifornimento dei cittadini lombardi residenti nella fascia di confine presso distributori siti in Lombardia. Si scoraggiava, in tal modo, l'abitudine di recarsi nella vicina Confederazione Svizzera nella quale i prezzi dei carburanti erano costantemente più bassi rispetto ai prezzi italiani;

premesso, altresì, che

la «Carta Sconto Carburante» ha evitato la crisi del comparto dei distributori di carburanti per autotrazione della fascia di confine, obbligati a fronteggiare la forte concorrenza dei prezzi praticati oltrefrontiera e il conseguente «pendolarismo del pieno» con importanti ricadute anche sulle entrate fiscali;

preso atto che

in seguito alla periodica rilevazione - di norma, trimestrale - dei prezzi da parte dell'Ambasciata d'Italia presso la Confederazione Elvetica del 13 gennaio 2021, si accertava la mancanza dei presupposti legali per l'applicazione della misura, in quanto la differenza tra il prezzo medio svizzero ed italiano della benzina era inferiore a 5 centesimi al litro, non soddisfacendo la condizione necessaria sancita dall'articolo 2 della l.r. 28/1999. Il prezzo medio del gasolio italiano era, a quella data, addirittura inferiore al prezzo medio praticato nei pressi della frontiera svizzera. Si è quindi reso necessario sospendere la misura tramite il decreto 23 febbraio 2021, n. 2371;

considerato che

il prezzo dei carburanti in Italia ha subito negli ultimi tempi un notevole incremento, come riportato dalle rilevazioni settimanali del Ministero della Transizione Ecologica (secondo i dati del 17 maggio u.s. i prezzi medi di benzina e gasolio erano, rispettivamente, 1.593 e 1.453 euro al litro, mentre nella rilevazione del 9 novembre 2020 rispettivamente 1.378 e 1.248) rendendo nuovamente concorrenziale il prezzo praticato dai distributori di carburante della vicina Confederazione Svizzera;

considerato anche

quanto riportato dalla stampa riguardo alla prossima introduzione del «green pass europeo», misura che verrà introdotta entro giugno e permetterà una più libera circolazione tra i paesi europei e le notizie di analoghe misure allo studio, anche da parte del governo svizzero, che permetteranno una maggiore permeabilità della frontiera italo-svizzera, in un'ottica di ripresa economica, dei consumi, del turismo e della libera circolazione delle persone;

riscontrato che

è in corso la sostituzione, presso i distributori di carburante aderenti, del vecchio sistema di interazione tramite POS per la «Carta

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

Sconto Carburante» con una nuova «app» innovativa che possa semplificare l'accesso e meglio prevenire gli eventuali abusi;
atteso che

la cadenza di comunicazione, da parte dell'Ambasciata d'Italia presso la Confederazione Elvetica, dei prezzi medi alla pompa di benzina e gasolio, rilevati entro i 20 chilometri dal confine italo-svizzero, è determinata dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 ed è effettuata «di norma, trimestralmente ai Presidenti delle giunte regionali»;

impegna il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti

- a intervenire urgentemente presso l'Ambasciata d'Italia in Svizzera e gli ulteriori enti competenti per avere una attuale rilevazione dei prezzi carburante in Svizzera;
- a riattivare «la Carta Sconto Carburante» a tutela degli utenti e dei distributori lombardi della zona di confine;
- ad agire presso l'Ambasciata d'Italia in Svizzera e gli enti competenti per avere più frequenti rilevazioni del prezzo carburanti in Svizzera, con cadenza almeno mensile.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 25 maggio 2021 - n. XI/1890

Mozione concernente gli interventi urgenti per la proroga del blocco dei licenziamenti

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123, 124 e 93 del Regolamento generale, con votazioni a scrutinio segreto, per parti separate, che danno il seguente risultato:

prima votazione	votanti: 71	favorevoli: 30	contrari: 41	astenuti: 0
seconda votazione	votanti: 74	favorevoli: 33	contrari: 41	astenuti: 0
terza votazione	votanti: 71	favorevoli: 55	contrari: 11	astenuti: 5
quarta votazione	votanti: 71	favorevoli: 64	contrari: 6	astenuti: 1
quinta votazione	votanti: 72	favorevoli: 67	contrari: 5	astenuti: 0
sesta votazione	votanti: 73	favorevoli: 69	contrari: 4	astenuti: 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 594 gli interventi urgenti per la proroga del blocco dei licenziamenti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- all'articolo 8, commi 9 e 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 71, il Governo ha previsto il divieto di licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 20 giugno 2021 per le imprese che utilizzano la CIGO e fino al 30 ottobre 2021 per le imprese che utilizzano FIS e Cassa in deroga;
- nella seduta del Consiglio dei ministri n. 20 del 20 maggio 2021, il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, con il quale ha previsto, tra l'altro, il divieto di licenziamento fino al 28 agosto 2021 per le imprese che presentano richiesta di cassa integrazione Covid entro il 30 giugno 2021;
- il Governo ha contestualmente deliberato l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà, l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel

mercato del lavoro e l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili;

- il Governo ha altresì annunciato che in autunno verrà completata la riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro al fine di garantire una copertura universale a tutti i lavoratori;

valutato che

- dalla nota n. 3 di maggio 2021 «Il mercato del lavoro: dati e analisi» del Ministero del lavoro e della Banca d'Italia si evince che «da quando il blocco è entrato in vigore il numero medio mensile dei licenziamenti complessivi si è più che dimezzato, scendendo a circa 20.000, 2 ogni 1.000 lavoratori a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro che si sarebbero interrotti indipendentemente dalla pandemia e che la misura di blocco ha preservato sono circa 240.000 nel 2020 tra le imprese del comparto privato non agricolo e ulteriori 120.000 nel 2021; a questi si aggiungono le cessazioni involontarie nelle attività sportive, ricreative e nei servizi alla persona (11.000 nel 2020 e 6.000 nel 2021)», e che «a questi si aggiungeranno quelli riconducibili alla riduzione dell'attività economica causata dalla crisi (stimabili in circa 200.000 nelle imprese del settore privato non agricolo»;
- nella memoria dell'8 aprile 2021 del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul disegno di legge AS 2144 di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, si stima che «rispetto al 2019, nel 2020 ci sono state circa 300.000 cessazioni in meno di posizioni lavorative subordinate (a tempo indeterminato e determinato) motivate da difficoltà economiche», e che «più in generale, il saldo tra le cessazioni di posizioni di lavoro subordinato per tutte le causali (non solo la motivazione economica) e le corrispondenti attivazioni è stato negativo per oltre 241.000 soggetti nel 2020, mentre era stato positivo per oltre 180.000 nel 2019»;

considerato che

- se le misure alternative elaborate dal Governo non saranno davvero effettive per luglio 2021, si potrebbe assistere ad un inasprimento della già precaria situazione occupazionale con migliaia di lavoratori che potrebbero perdere il loro posto di lavoro;
- i sindacati considerano la scelta del Governo ancora insufficiente e propongono di garantire la proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino ad ottobre 2021 e, contestualmente, di rafforzare gli ammortizzatori sociali in direzione di una copertura universale;
- la Lombardia rappresenta una delle «locomotive» più importanti per l'economia del nostro Paese, nonché uno dei cosiddetti «quattro motori dell'Europa»;
- molti settori della nostra economia sono ancora in forte sofferenza, tra tutti i comparti del turismo, della ristorazione e dello spettacolo;
- negli ultimi mesi si è assistito al progressivo disimpegno di diverse multinazionali dal territorio lombardo, pur registrandosi situazioni economiche stabili che non suffragano tali scelte;
- la risoluzione dei contratti di lavoro rappresenta un vulnus soprattutto per le fasce di lavoratori più deboli, quali over 50, donne e giovani;
- è necessario avviare un percorso parlamentare per la definizione di uno strumento normativo ad hoc che permetta una gestione oculata e graduale dei licenziamenti, soprattutto per agevolare una sicura ricollocazione dei lavoratori a rischio;

impegna il Presidente e la Giunta regionale:

- a proporre al Governo di considerare l'anticipo dell'età pensionabile come possibile strumento per mitigare gli effetti dei futuri licenziamenti e/o riconfermare quota 100;
- ad attivarsi presso tutte le sedi competenti per promuovere l'adozione di una nuova normativa che rechi una maggiore responsabilità sociale di impresa per le multinazionali che investono in Italia;
- a richiedere ulteriori misure di sostegno per le imprese dei settori economici ancora in grande difficoltà;

- a proseguire con strumenti e risorse straordinari per la ricollocazione dei lavoratori.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 177 del 7 giugno 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4817 al n. 4842)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)

4817 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 23/2013) - 14° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73. C. 4 D.LGS. 118/2011)

4818 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 25° PROVVEDIMENTO - AGGIORNAMENTO D.G.R. N. 4391 DEL 10 MARZO 2021

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

4819 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO N. 1025/2021, RESA NEL RICORSO N. RG 1318/2020 PROMOSSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. XI/2893/2020 DI APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DAI NITRATI DA FONTE AGRICOLA ZONE VULNERABILI AI SENSI DIRETTIVA NITRATI91/676/CEE - 2020-2023 E PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. XI/3001/2020 DI APPROVAZIONE LINEE GUIDA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI PIERA PUJATTI ED ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 317/2020)

4820 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO N. 985/2021, RESA NEL RICORSO N. RG 1147/2020 PROMOSSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. XI/2893/2020 DI APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DAI NITRATI DA FONTE AGRICOLA ZONE VULNERABILI AI SENSI DIRETTIVA NITRATI91/676/CEE - 2020-2023 E PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. XI/3001/2020 DI APPROVAZIONE LINEE GUIDA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI PIERA PUJATTI ED ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 310/2020)

4821 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO N. 991/2021, RESA NEL RICORSO N. RG 1216/2020 PROMOSSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. XI/2893/2020 DI APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DAI NITRATI DA FONTE AGRICOLA ZONE VULNERABILI AI SENSI DIRETTIVA NITRATI91/676/CEE - 2020-2023 E PER L'ANNULLAMENTO DELLA DGR XI/3001/2020 DI APPROVAZIONE LINEE GUIDA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI PIERA PUJATTI ED ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 326/2020)

4822 - COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE CONTRO PROVINCIA DI BERGAMO, REGIONE LOMBARDIA ED ALTRI PER ANNULLAMENTO DELLA «AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE DAL FIUME BREMBO NEI COMUNI DI ALMENNO SAN SALVATORE E VILLA D'ALMÈ (BG). IMPIANTO «DMV GHIAIE» (PRATICA N. 010/11-FE-RA34427», RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI BERGAMO. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI MARIA LUCIA TAMBORINO E ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (N. RIF. 148/2021)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

4823 - DETERMINAZIONE IN ORDINE AD AIUTI UMANITARI INTERNAZIONALI PER IL CONTRASTO AL COVID-19

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore il Presidente Fontana)

AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

4824 - DETERMINAZIONI IN ORDINE A INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO IN COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO E

CONCESSO IN COMODATO A FONDAZIONE MINOPRIO - BILANCIO 2021

AM01 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE

4825 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DI UNA PARTE DI «PALAZZO PIRELLI» QUALE SEDE DELL'UFFICIO DEI PROCURATORI EUROPEI (EPPO)

(Relatore l'assessore Caparini)

AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

4826 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, APPROVATO CON D.G.R. N. XI/4154 DEL 30 DICEMBRE 2020, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2021 N. 7 «LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2021»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore il Vice Presidente Moratti)

G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

4827 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 DELL'ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

4828 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 DELL'ATS PAVIA

4829 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 DELL'ASST CREMA

4830 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 DELL'ASST BERGAMO EST

4831 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 DELL'ASST MANTOVA

DIREZIONE GENERALE F ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

(Relatore l'assessore Sala)

F104 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

4832 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PREMIO INTERNAZIONALE «LOMBARDIA È RICERCA 2020»

DIREZIONE GENERALE H CASA E HOUSING SOCIALE

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

H102 - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

4833 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2021 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

4834 - CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CREA - CENTRO DI RICERCA DIFESA E CERTIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE COLTURE DA SEME A SUPPORTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE NEL SETTORE SEMENTIERO PER GLI ANNI 2021-2023

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Guidesi)

O157 - COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

4835 - START CUP LOMBARDIA 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL POLITECNICO DI MILANO

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S156 - TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ

4836 - LINEA TRANVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA BERGAMO - VILLA D'ALMÈ: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI BERGAMO REGOLANTE IL FINAN-

ZIAMENTO PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BERGAMO E TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (CUP H21D18000120001)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T155 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

4837 - LINEA GUIDA REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 271 C. 7BIS DEL D.LGS. 152/06 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

T156 - ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

4838 - APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ATTUATIVO DI ARIA S.P.A. RELATIVO ALL'AREA EX-SISAS SITA NEI COMUNE DI RODANO E PIOTTELLO, APPROVATO CON D.D.G. N. 3839/2017 E DEL PROSPETTO DI RACCORDO DELLE ATTIVITA' DI ARIA 2021-2023

T157 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

4839 - FAVOREVOLE VOLONTÀ D'INTESA STATO - REGIONE IN MERITO ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RIPRISTINO TERRITORIALE DELL'AREA POZZO «CORNEGLIANO 10», IN COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA (LO), A FAVORE DI ENI S.P.A., NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASOSI DENOMINATA «CAVIAGA», UBICATA NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI LODI E CREMONA

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

(Relatore l'assessore Foroni)

Z154 - PROTEZIONE CIVILE

4840 - DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO, SU BASE TRIENNALE, FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E D'OPERA AD USO ESCLUSIVO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'OPERATIVITÀ DI LIVELLO PROVINCIALE, RIVOLTO AGLI ENTI TERRITORIALI AVENTI UN GRUPPO COMUNALE O AVENTI UNA CONVENZIONE CON UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE, OPERATIVA ED ISCRITTA NELLE RISPETTIVE SEZIONI PROVINCIALI, AI SENSI DELLA L.R. 16/2004 E SMI

Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

4841 - DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE, DI EROGAZIONE DELLE RISORSE E DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI RECUPERO DI EDIFICI STORICI FINANZIATI AGLI ENTI LOCALI CON IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA, DI CUI ALLE DDGR N. XI/3531/2020, N. XI/3749/2020 E N. XI/4381/2021

Z157 - ATTUAZIONE PIANI POST EMERGENZA E RISORSE IDRICHE

4842 - RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 - N. 26 «DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE, NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE» - ANNO 2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CLAU-SOLA VALUTATIVA PREVISTA DALL'ART. 13 TER DELLA L.R. 26/2003»

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4843 al n. 4850)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

4843 - ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA RISARCIMENTO DANNI AVANZATA IN RELAZIONE AL PROC. PEN. N. 43833/12 + 6860/15 R.G.N.R. DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO E CONTESTUALE PARZIALE REVOCA DELLA DELIBERA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE N. 3745/2015 IN RELAZIONE ALLA SINGOLA OFFERTA DI RISARCIMENTO

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI

4844 - ADESIONE ALLA PROPOSTA ED APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZA A MERATE (LC)

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA

(Relatore l'assessore Galli)

L151 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE CULTURALE

4845 - UNDICESIMO RICONOSCIMENTO DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI (L.R. 7 OTTOBRE 2016, N. 25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE - RIORDINO NORMATIVO», ART. 6). APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE RACCOLTE MUSEALI E DEI MUSEI RICONOSCIUTI DA REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECHNIA E POLITICHE ITTICHE

4846 - AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF) E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2021/2023

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Guidesi)

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

4847 - INTERVENTO A SOSTEGNO DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA PER IL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL'ANNO 2020, AL NETTO DI EVENTUALI SANZIONI ED INTERESSI

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T150 - CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

4848 - APPROVAZIONE ACCORDI ESECUTIVI CON FONDAZIONE CARIPLO E GLI ENTI LOCALI CHE PARTECIPANO ALLA «STRATEGIA CLIMA» PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DE-IMPERMEABILIZZAZIONE E RINVERDIMENTO AREE PUBBLICHE, AL FINE DI CONCORRERE ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

(Relatore l'assessore Sertori)

V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

4849 - PIANO LOMBARDIA: DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE, DI EROGAZIONE DELLE RISORSE E DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA IN CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI, DI CUI ALLE DDGR N. XI/3531/2020, N. XI/3749/2020 E N. XI/4381/2021

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

4850 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA MONETIZZAZIONE INTEGRALE DELL'ENERGIA GRATUITA, DETERMINATA A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2020, FORNITA DALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE AI SENSI DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2019, N. 23 E DELLA D.G.R. N. XI/3347 DEL 6 LUGLIO 2020

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4835

Start Cup Lombardia 2021 – Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5064 del 18 aprile 2016 «Start Cup Milano Lombardia – Interventi per lo sviluppo dell'imprenditoria competitiva» con cui Regione Lombardia ha sostenuto l'iniziativa Start Cup Lombardia 2016 che ha visto la candidatura di 111 progetti per un totale di 398 persone di età media compresa fra i 25 e i 35 anni;
- la d.g.r. n. 6409 del 23 marzo 2017 «Start Cup Lombardia 2017 e Fintech Awareness - approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano» con cui Regione Lombardia ha condiviso con il Politecnico di Milano l'iniziativa Start Cup Lombardia 2017 che ha visto la candidatura di 144 progetti, per un totale di 493 persone di un'età media compresa tra i 18 e i 35 anni;
- la d.g.r. n. 203 dell'11 giugno 2018 «Start Cup Lombardia 2018 – Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano», con cui Regione Lombardia ha condiviso con il Politecnico di Milano l'iniziativa Start Cup Lombardia 2018 che ha visto la candidatura di 84 progetti, per un totale di 241 persone coinvolte di età compresa tra i 18 e 35 anni;
- la d.g.r. n. 1704 del 3 giugno 2019 «Start Cup Lombardia 2020 – Approvazione schema di accordo di collaborazione tra regione Lombardia e il Politecnico di Milano» con cui Regione Lombardia ha condiviso con il Politecnico di Milano l'iniziativa Start Cup Lombardia 2019 che ha visto la candidatura di 96 progetti, per un totale di 360 persone coinvolte;
- la d.g.r. n. 3145 del 18 maggio 2020 «Start cup Lombardia 2020 – approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano - (di concerto con l'assessore Cambiaghi) svolta totalmente in modalità on line causa Covid 19, con cui Regione Lombardia ha condiviso con il Politecnico di Milano l'iniziativa Start Cup Lombardia 2020 che ha visto la candidatura di 164 progetti, per un totale di 573 persone coinvolte;

Dato atto che il Politecnico di Milano è un'istituzione universitaria pubblica e che lo Statuto consente allo stesso di intrattenere rapporti con enti pubblici e privati e di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura;

Considerato che il Politecnico di Milano ha acquisito negli anni elevata esperienza e conoscenza nella creazione di impresa, svolgendo attività di ricerca e approfondimento anche rispetto all'evoluzione delle relative dinamiche produttive e di mercato;

Atteso che StartCup Lombardia è la business plan competition territoriale nata nel 2003 su iniziativa del Politecnico di Milano, gestita da PoliHub, incubatore di impresa del Politecnico di Milano in accordo con le altre università lombarde che premia, attraverso una competizione tra gruppi, la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo approvato con Deliberazione Consiglio regionale 10 luglio 2018 - n. XI/64, che, fra l'altro, prevede lo sviluppo dell'imprenditorialità, sostegno alle imprese e valorizzazione di casi emblematici di start up lombarde, in collaborazione con altri soggetti operanti in tale ambito;

Valutato il buon esito delle precedenti edizioni e degli interventi messi in campo con i precedenti Accordi di collaborazione fra regione Lombardia e Politecnico di Milano, si intende promuovere anche per l'anno 2021 una nuova e ampliata collaborazione con le Università lombarde, per favorire la nascita di nuove imprese innovative, dando ancor più visibilità alle ec-

cellenze nel campo della nuova imprenditoria, proveniente dal mondo accademico e dal territorio lombardo;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che è interesse di regione Lombardia, soprattutto in questo particolare momento storico legato all'epidemia causata da Covid 19:

- mettere in atto delle iniziative che consentano un posizionamento sinergico con esperienze di valore promosse da altri soggetti pubblici sul territorio;
- premiare la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

Dato atto che il Politecnico ha confermato il proprio interesse a collaborare con Regione Lombardia sui temi della valorizzazione della nuova imprenditoria ad alto potenziale innovativo;

Valutata l'opportunità di avviare una collaborazione con il Politecnico di Milano, per sostenere la business plan competition – StartCup Lombardia 2021;

Visto l'art. 15 della l. 241/90 che consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;

Visto altresì il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che all'articolo 6 comma 5 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Ritenuto, conseguentemente, di poter attivare la collaborazione con il Politecnico di Milano quale soggetto pubblico istituzionale in quanto:

- condivide con la Regione il comune interesse al raggiungimento delle finalità del PRS dell'XI Legislatura in tema di sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative;
- mette a disposizione le proprie risorse umane altamente qualificate, potendo rendere disponibili in modo unitario competenze complesse, per la massima razionalizzazione e sinergia delle componenti specialistiche;

Visto lo schema di Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della l. n. 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che per ragioni di tutela e sicurezza sanitaria le attività oggetto dell'accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Politecnico di Milano verranno realizzate compatibilmente con le modalità consentite dalle disposizioni normative ministeriali e regionali vigenti e di quelle di successiva emanazione riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Stabilito che per la competition Start Cup 2021 verranno osservati per garantire il massimo risultato, i seguenti aspetti di rilancio:

- coinvolgere le Università nella comunicazione a studenti e ricercatori con particolari eventi promozionali via web;
- creare impatto sul territorio regionale collegando lo scouting ai principali bisogni delle imprese e all'emergenza sanitaria ed economica in atto;
- rafforzare i processi di valutazione;
- aumentare la visibilità, la sinergia con le università e l'impatto della Competition;

Ritenuto che nell'ambito dell'accordo di Collaborazione vengono definiti i criteri applicativi del bando «Start Cup Lombardia 2021» secondo lo schema Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'indicazione degli elemen-

ti caratterizzanti la competition 2021 e dai quali si evince che StartCup Lombardia è la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori universitari lombardi e promossa dalla Regione Lombardia al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business, legate da rapporti di collaborazione con le Università e gli Incubatori universitari lombardi;

Dato atto che Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione, concorreranno alla realizzazione della competition Start Cup Lombardia 2021 nell'ambito dei criteri individuati nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in particolare:

- la modalità di selezione e presentazione delle idee imprenditoriali candidate al «Premio StartCup Lombardia 2021»;
- la nomina, da parte di Regione Lombardia, tra i propri direttori/dirigenti competenti per materia, di un rappresentante Presidente della Giuria del «Premio» con funzioni di coordinamento;
- l'organizzazione dell'evento finale della competition, nelle modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti e di prossima emanazione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'adozione, da gennaio 2022, del decreto del Politecnico di Milano per l'assegnazione dei premi ai vincitori;

Ritenuto di garantire, per l'attuazione dell'Accordo di collaborazione secondo lo schema di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, risorse pari ad euro 125.000,00 che trovano copertura sul capitolo 14.01.104.10062 del Bilancio regionale 2022 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e che saranno destinate interamente alla dotazione dei premi;

Dato atto che il trasferimento delle risorse a favore del Politecnico per la liquidazione ai vincitori avverrà entro 30 giorni dalla ricezione del decreto del Politecnico di assegnazione dei 5 premi;

Stabilito che grazie al contributo di Regione Lombardia pari ad euro 125.000,00 verranno assegnati nell'ambito della competition «Start Cup Lombardia 2021» sulla base di una classifica relativa ad ogni categoria di appartenenza (ICT e Servizi, Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science & Medtech) i seguenti premi:

- 5 Progetti vincitori così suddivisi:
 - 4 premi di euro 25.000 cad. più iscrizione al PNI (Premio nazionale Innovazione) non cumulabili fra di loro;
 - 1 premio menzione speciale «Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro» di euro 25.000 cumulabile con gli altri premi anche non economici - menzione speciale;
- 2 Progetti menzione speciale: Premio di iscrizione al PNI (Premio Nazionale Innovazione);

Precisato che il premio menzione speciale «Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro» potrà essere erogato, fra le 4 categorie sopra citate, (ICT e Servizi, Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science & Medtech) al progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia, collegata alla sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche essere cumulabile con tutti gli altri premi (anche non economici);

Stabilito altresì che:

- il premio, per tutti i soggetti che esercitano attività economica, sarà concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013 i soggetti che esercitano attività economica:
 - non possono essere imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - il premio sarà erogato al netto della ritenuta d'imposta ai sensi dell'art. 30 del d.p.r. 600/1973;

Individuato il metodo di erogazione dei premi nel seguente processo:

- approvazione da parte del Politecnico di Milano del decreto di assegnazione dei 5 premi da 25.000,00 euro ciascuno da assegnare ai vincitori dell'iniziativa Start Cup Milano Lombardia;
- invio del decreto di concessione da parte del Politecnico di Milano a Regione Lombardia, contenente i Codici di concessione (COR);
- liquidazione da parte di regione entro 30 giorni dalla ricezione del decreto;
- impegno del Politecnico di Milano ad erogare il premio ai vincitori dell'iniziativa entro 15 giorni dal ricevimento delle risorse trasferite da Regione Lombardia;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati»;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Stabilito di:

- demandare al Politecnico di Milano gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della Legge 234/2012 di cui al d.m. 115/2017 in particolare con riferimento agli articoli 9 e s.s., in quanto procederà alle fasi di concessione ed erogazione delle premialità previste dalle competizioni;
- demandare al Politecnico di Milano, in qualità di ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale ai sensi dell'art 26 c.3, la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà a verificarne l'adempimento;
- autorizzare il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico o suo delegato ad intervenire - in rappresentanza della Giunta Regionale della Lombardia - nell'atto di sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, di cui allo schema allegato A;

Preso atto che in rappresentanza del Politecnico è autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, di cui allo schema allegato A, il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con decreto rettorale n. 510 del 19 febbraio 2014;

Viste:

- la legge regionale n. 34/78 e ss.mm.ii nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in corso;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento, in relazione ai destinatari finali beneficiari dei premi, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sostenere per il 2021 l'iniziativa «Start Cup Lombardia 2021», assicurando ampia partecipazione e diffusione della competition da parte delle università lombarde e offrendo l'opportunità di valorizzare all'interno di un contesto istituzionale le idee imprenditoriali di successo;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico e Politecnico di Milano - di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. che Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione e delle disposizioni normative vigenti dettate dal particolare momento di emergenza causato da Covid 19, concorreranno alla realizzazione della competition Start Cup Lombardia 2021 e delle attività connesse compatibilmente con le modalità consentite dalle disposizioni normative ministeriali e regionali vigenti e di quelle di successiva emanazione riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

4. di stabilire che «Start Cup Lombardia 2021» verrà realizzata dal Politecnico, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione, sulla

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

base dei criteri definiti nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che Regione Lombardia nominerà tra i propri direttori/dirigenti competenti un rappresentante, Presidente della Giuria del «Premio»;

5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico o suo delegato la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, di cui allo schema allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al dirigente competente l'assunzione degli atti conseguenti alla sottoscrizione, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, del d.lgs. n. 33/2013;

6. di demandare al Politecnico di Milano, in qualità di ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale ai sensi dell'art 26 c.3, la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà a verificarne l'adempimento;

7. di dare atto che in rappresentanza del Politecnico è autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, di cui allo schema allegato A, il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con decreto rettorale n. 510 del 19 febbraio 2014;

8. di stanziare l'importo di € 125.000,00 a copertura del montepremi della competition Start Cup Lombardia 2021, così ripartiti:

- 5 Progetti vincitori così suddivisi:
 - 4 premi di euro 25.000 cad. più iscrizione al PNI (Premio nazionale Innovazione) non cumulabili fra di loro;
 - 1 premio menzione speciale «Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro» di euro 25.000 cumulabile con gli altri premi anche quelli menzioni speciale;
- 2 Progetti menzione speciale: Premio di iscrizione al PNI (Premio Nazionale Innovazione);

precisando che i premi saranno assegnati sulla base di una classifica relativa ad ogni categoria di appartenenza e che il premio speciale «Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro» potrà essere cumulato con tutti gli altri premi;

9. il premio menzione speciale «Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro» potrà essere erogato, fra le 4 categorie sopra citate, (ICT e Servizi, Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science & Medtech) al progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia, collegata alla sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche essere cumulabile con tutti gli altri premi (anche non economici e che prevedono la sola iscrizione al PNI);

10. di dare atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia pari a € 125.000,00 trovano copertura sul capitolo 14.01.104.10062 del Bilancio regionale 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

11. di stabilire che la somma di cui al punto precedente sarà trasferita al Politecnico entro 30 giorni dalla ricezione del decreto del Politecnico di assegnazione dei 5 premi che lo stesso si impegna ad erogare ai vincitori dell'iniziativa entro 15 giorni dal ricevimento;

12. di prevedere che i premi saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

13. di demandare alla direzione sviluppo economico l'implementazione della misura nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi dell'art. 8 del d.m. 115/2017;

14. di demandare al Politecnico di Milano, in qualità di autorità concedente e soggetto erogante le premialità previste dalle competizioni, gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 di cui al d.m. 115/2017 con particolare riferimento agli articoli 9 e s.s.;

15. di trasmettere il presente provvedimento al Politecnico di Milano e disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti www.regione.lombardia.it e sul sito www.startcuplombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE****TRA**

REGIONE LOMBARDIA, d'ora innanzi denominata Regione, con sede legale in Piazza Città di Lombardia in Milano, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale Sviluppo Economico, nella persona del dott. Armando De Crinito a ciò autorizzato con deliberazione n. 4222 del 25 gennaio 2021, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

E

POLITECNICO DI MILANO d'ora innanzi denominato Politecnico (con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (Codice Fiscale 80057930150 e Partita IVA 04376620151) (PEC [pecateneo\(at\)cert.polimi.it](mailto:pecateneo(at)cert.polimi.it)) rappresentato dal Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni / autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n. 510 del 19/02/2014

PREMESSO CHE

- con la legge regionale n.11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" che all'art.1 comma 1 Regione Lombardia "promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia";
- le business ideas competition sono manifestazione di carattere nazionale che hanno l'obiettivo di sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzata alla diffusione della cultura imprenditoriale e allo sviluppo economico del territorio;
- Regione Lombardia sostiene dal 2016 la manifestazione "Start Cup" e che la stessa, anche grazie a questo, ha realizzato ottimi risultati nelle scorse edizioni e un trend positivo di candidature:
 - nel 2016 di 111 progetti per un totale di 398 persone coinvolte nei team;
 - nel 2017 di 144 progetti, con 493 persone coinvolte nei team;
 - nel 2018 di 84 progetti, con 241 persone coinvolte nei team;
 - nel 2019 di 96 progetti con 360 persone coinvolte nei team;
 - nel 2020 di 164 progetti con 573 persone coinvolte nei team;

- il Politecnico di Milano ha acquisito ampia esperienza nella gestione di Business Idea Competition di varia natura e da diversi anni, per conto delle università e degli incubatori Lombardi coordina Start Cup Lombardia;
- il Politecnico ha acquisito negli anni elevata esperienza e conoscenza nella creazione di impresa e nel finanziamento delle startup e delle PMI, svolgendo attività di ricerca e approfondimento anche rispetto all'evoluzione delle relative dinamiche produttive e di mercato;
- Il Politecnico di Milano è un'istituzione universitaria pubblica e lo Statuto gli consente allo stesso di intrattenere rapporti con enti pubblici e privati e di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura;
- l'art. 15 della l. 241/90 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza pubblica e di sviluppare le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;
- è interesse di Regione Lombardia mettere in atto delle iniziative che consentano un posizionamento sinergico con le esperienze promosse da altri soggetti pubblici sul territorio;
- il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 all'articolo 6 comma 5 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - ✓ l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - ✓ l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - ✓ le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- Regione Lombardia, con d.g.r. n. ____, ha approvato lo schema di Accordo da sottoscrivere con il Politecnico per attivare un rapporto di collaborazione per la realizzazione della competition Start Cup Lombardia 2021 e contestualmente i criteri per la definizione del regolamento Start Cup 2021 da parte del Politecnico;
- il Politecnico ha preso visione dei contenuti della succitata d.g.r. ____ del ____;
- Regione Lombardia e Politecnico hanno individuato lo strumento dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/90, al fine di sviluppare attività di interesse comune tra le due amministrazioni, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

- si procederà a realizzare le attività individuate all'art 2 del presente accordo, compatibilmente con le modalità consentite dalle disposizioni normative ministeriali e regionali vigenti e di quelle di successiva emanazione riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Regione Lombardia e Politecnico intendono collaborare per svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino al fine di rafforzare il sostegno allo sviluppo di imprese innovative del tessuto lombardo valorizzando il differenziale competitivo del sistema universitario, facendo leva su azioni di diffusione della cultura imprenditoriale all'interno del sistema universitario.

L'iniziativa regolamentata dal presente accordo è nello specifico:

Start Cup Lombardia 2021

Start Cup Lombardia è la Competition organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi, promossa da Regione Lombardia, che favorisce la nascita di nuove imprese ad alto potenziale, nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi.

Ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione all'interno del contesto universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditoria, per promuovere lo sviluppo economico del territorio lombardo nei seguenti ambiti: ICT, Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science & Medtech.

Regione Lombardia individua il Politecnico quale partner che condivide un comune interesse nella realizzazione delle finalità di cui sopra; entrambe le amministrazioni metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente accordo.

Art. 2 – Attività

Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione e delle disposizioni normative vigenti dettate dal particolare momento di emergenza causato da Covid 19, concorreranno alla realizzazione della competition Start Cup Lombardia 2021 e delle attività connesse con modalità a distanza anche in smart working, mentre gli eventi verranno organizzati in modalità online, salvo diverse disposizioni normative ministeriali e regionali.

La Giuria, nominata dal Comitato Organizzatore, sarà composta da Business Angel, specialisti di early-stage financing, manager d'impresa, ed esperti di settore e sarà coordinata da un presidente di Giuria nominato da Regione Lombardia. È compito di tale Giuria procedere alla valutazione dei progetti presentati dai candidati e alla determinazione della graduatoria finale.

In particolare:

Regione Lombardia sarà impegnata a:

- promuovere la *competition* al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business, legate da rapporti di collaborazione con le Università e gli Incubatori universitari lombardi;
- coordinare la giuria di valutazione dei progetti finalisti;
- finanziare i premi oggetto della *competition*;

Il Politecnico di Milano sarà impegnato nella gestione e sviluppo delle seguenti attività:

FASE 1: Setup della call e selezione dei migliori 12 progetti finalisti.

1. Avvio dell'iniziativa (Call for Ideas)
 - Progettare un processo ideale in termini di tempi e costi da condividere con il Comitato Organizzatore
 - Redigere il Bando di gara ed il regolamento di comune accordo con il Comitato Organizzatore secondo i criteri definiti nella DGR n _____ del ____
 - Organizzare l'evento di lancio e l'evento finale (coordinamento stampa, copertura media, comunicati, inviti e gestione delle registrazioni, stesura agenda)
 - Attivazione della Community Alumni Start Cup Lombardia
2. Sensibilizzazione e Raccolta delle candidature
 - Help Desk & Monitoraggio della competizione
 - Organizzazione Evento di Promozione (es. webinar online di presentazione della *competition*, organizzati dalle università).
3. Verifica delle candidature e selezione dei progetti, in collaborazione con una giuria esterna, dei migliori 12 progetti
 - Coordinamento delle valutazioni tecnico scientifiche e di business con le università e gli incubatori aderenti
 - Conduzione dell'istruttoria tecnica
 - Selezione dei migliori 20 progetti a partire dai documenti allegati alla candidatura

- Organizzazione delle presentazioni dei migliori 20 progetti davanti ad un comitato di selezione composto da: rappresentanti di Regione Lombardia, da Business Angel, specialisti di early-stage financing, manager d'impresa, ed esperti di settore.
- Selezione dei migliori 12 progetti che accederanno alla fase successiva di empowerment imprenditoriale (Acceleration days. Queste giornate di accelerazione verranno gestite in modalità online).

-

FASE 2: Acceleration days e finale Start Cup Lombardia 2020

1. Attività preparatorie

- Strutturazione degli interventi formativi composti da moduli di lezioni online, e attività di training grazie al coinvolgimento di tutor, mentor e experts che supporteranno direttamente i team durante tutti gli acceleration days.
- Ingaggio dei docenti speaker da coinvolgere nelle giornate di formazione online attraverso la pianificazione puntuale degli interventi e delle agende delle varie giornate
- Coordinamento della copertura mediatica sui social

2. Coordinamento operativo delle varie giornate e comunicazione puntuale ai team ed enti organizzatori.

3. Supporto alla stesura e finalizzazione dei business plan propedeutici all'accesso al PNI

- Ingaggio e coordinamento expert a supporto dei team
- Supporto alla redazione

4. Finale Start Cup Lombardia 2021

- Definizione della giuria - nomina, da parte di Regione Lombardia, tra i propri direttori/dirigenti competenti per materia, di un rappresentante Presidente della Giuria del "Premio";
- Organizzazione operativa dell'evento finale da parte di Regione Lombardia, compatibilmente con le disposizioni ministeriali e regionali di tutela e gestione dell'emergenza causata da COVID 19;
- Predisposizione dei materiali a supporto dei giurati;
- Definizione dei criteri di valutazione, redazione delle schede di valutazione
- Selezione dei migliori progetti vincitori a cui verranno assegnati un totale di 7 premi così suddivisi:
 - 4 premi di categoria da 25.000 euro;
 - 1 premio speciale "Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro" di euro 25.000 per il progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia, collegata alla sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche

[illegible]

Fase 3																
Del.				D1			D2	D3						D4		

Deliverable previsti:

- **D1:** Report e rendicontazione di attività Politecnico di Milano nella realizzazione di Start Cup Lombardia 2021 – Fase 1
- **D2:** Report e rendicontazione di attività Politecnico di Milano nella realizzazione di Start Cup Lombardia 2021 – Fase 2
- **D3:** Decreto assegnazione Premi - Report e relazione sull'attività svolta dal Politecnico di Milano nella realizzazione di Start Cup Lombardia 2021 – Fase 3;
- **D4:** Report di aggiornamento riguardo lo stato di erogazione dei premi di Start Cup Lombardia 2021.

Art. 3- Modalità di collaborazione

Regione Lombardia e Politecnico concordano di regolamentare il rapporto di collaborazione nel modo che segue:

- La valutazione economica delle predette attività è riportata nell'art. 4 del presente accordo.
- Regione designa il Dirigente pro tempore della U.O. competente della Direzione Generale Sviluppo Economico quale coordinatore generale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.
- Il Politecnico nella persona del Direttore Generale firma il presente Accordo.

Art. 4 – Modalità di finanziamento delle attività

Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del Rapporto di collaborazione, il Politecnico di Milano mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali di ente istituzionale potendo rendere disponibili in modo unitario competenze complesse.

Regione Lombardia mette a disposizione per la realizzazione dell'iniziativa 125.000,00 euro (centoventicinquemila/00) da destinare alla concessione dei premi ai vincitori dell'iniziativa Start Cup Milano Lombardia 2021 così dettagliato: 4 premi da 25.000 euro, un premio speciale "Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro" da 25.000,00 euro (venticinquemila/00);

Le risorse regionali saranno liquidate secondo il seguente schema:

- Approvazione da gennaio 2022 da parte del Politecnico di Milano del decreto di concessione dei 5 premi da 25.000,00 euro ciascuno da assegnare ai vincitori dell'iniziativa Start Cup Milano Lombardia, compreso il premio speciale "Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro";

- Invio del decreto di concessione contenente i Codici di concessione (COR) a Regione Lombardia;
- Liquidazione da parte di regione entro 30 giorni dalla ricezione del decreto;
- Impegno del Politecnico di Milano ad erogare il premio ai vincitori dell'iniziativa entro 15 giorni dal ricevimento delle risorse trasferite da Regione Lombardia.

Avendo natura contributiva, la somma erogata da Regione a Politecnico è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/1972 e s.m.i..

I premi saranno erogati al netto della ritenuta d'imposta ai sensi dell'art. 30 del DPR 600/1973.

Art. 5 – Regime di Aiuto

Il premio sarà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Regione Lombardia sarà responsabile dell'implementazione nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi dell'art. 8 del DM 115/2017.

Sono demandati al Politecnico di Milano in qualità di autorità concedente le premialità previste dalle competizioni, gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi del DM 115/2017, con particolare riferimento agli articoli 9 e s.s.,.

Art. 6 – Validità dell'Accordo

Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e dovrà concludersi alla chiusura dell'attività di Monitoraggio delle performance dei team vincitori che è fissata in 15 mesi.

Le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso del Politecnico, questo restituirà a Regione Lombardia eventuali somme percepite per attività non completate secondo quanto previsto dall'art.4 del presente accordo.

Art. 7 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o dell'ente Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: n. 139300038075 presso Banca Popolare di Sondrio, ag.21 di Milano, via Bonardi, 4 - IBAN: IT34T0569601620000001600X69 intestato a Politecnico di Milano.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;
- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

Art. 8 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Le parti concordano di poter usare i dati e le informazioni della competizione per fini istituzionali e la divulgazione sotto forma scientifica dei risultati delle attività del presente accordo è ammessa e consentita sia da parte di Regione Lombardia, sia del Politecnico che, in tali pubblicazioni, dovranno far menzione della controparte e del programma.

Le parti potranno liberamente usare i risultati per i propri compiti istituzionali e la diffusione e l'utilizzo saranno definite in modo comune.

Le parti non potranno essere menzionate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere menzionate a scopi pubblicitari.

Art.9 – Normativa in tema di sicurezza lavoro

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente protocollo d'intesa le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché al rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti e di futura emanazione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.10 – Documenti forniti

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che Regione Lombardia possa aver fornito al Politecnico con riferimento all'oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà di Regione Lombardia.

Art.11 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art.12– Spese contrattuali

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo è a carico di entrambe le parti ed è assolta in modo virtuale, con adempimenti a cura del Politecnico (autorizzazione n. 392144/92 del 20/4/1993.).

Art.13– Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere la disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e si impegnano ad applicarla con diligenza ai dati personali raccolti in ragione delle attività disciplinate dal presente accordo.

I dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Qualora altri soggetti pubblici ne facciano richiesta mediante comunicazione ed esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nella consapevolezza che il mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto, i dati verranno trasmessi, dal Titolare del Trattamento, previa nomina del richiedente quale responsabile del trattamento. Inoltre, qualora l'uso di tali dati si rendesse necessario per fini statistici, i dati verranno anonimizzati, previo assenso dell'interessato.

Titolare del trattamento dei dati per quanto concerne il presente accordo è il Politecnico, nella persona del Direttore Generale ing. Graziano Dragoni.

Art.14 - Codice Comportamento Dei Dipendenti Pubblici e Piano di Prevenzione Della Corruzione

Le parti dichiarano di conoscere:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

- il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con la DGR n. 6062 del 29.12.2016, nonché il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. 30 marzo 2021, n. XI/4504, entrambi reperibili all'indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it>.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico e Regione Lombardia comporta la conclusione del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Milano, _____2021

POLITECNICO DI MILANO
Il Direttore Generale
(ing. Graziano Dragoni)

REGIONE LOMBARDIA
Il Direttore della Direzione
Generale Sviluppo
Economico
(dott. Armando De Crinito)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

ALLEGATO B - CRITERI APPLICATIVI DELL'INIZIATIVA START CUP 2021

• TITOLO	START CUP LOMBARDIA 2021
• FINALITÀ	StartCup Lombardia è la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori universitari Lombardia e promossa dalla Regione Lombardia al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business, legate da rapporti di collaborazione con le Università e gli Incubatori universitari lombardi. La competizione è finalizzata alla diffusione della cultura imprenditoriale all'interno del sistema universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto impatto di business per promuovere lo sviluppo economico del territorio lombardo. Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione e delle disposizioni normative vigenti dettate dal particolare momento di emergenza causato da Covid 19, concorreranno alla realizzazione della competition Start Cup Lombardia 2021 compatibilmente con le modalità consentite dalle disposizioni normative ministeriali e regionali vigenti e di quelle di successiva emanazione riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
• R.A. DEL PRS XI LGS	RA 44 - Sostegno alle imprese nelle fasi critiche del suo ciclo di vita (start up, crescita e consolidamento, trasmissione d'impresa, e passaggio generazionale)
• SOGGETTI BENEFICIARI	• <u>Aspiranti imprenditori</u> (singolarmente o in team) che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Gli aspiranti imprenditori devono essere afferenti agli enti o alle strutture appartenenti a: Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi di Bergamo, Università Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Libera università di lingue e comunicazione IULM, Humanitas University, Università degli studi dell'Insubria, PoliHub, Fondazione Unimi. Per afferente si intendono le persone che abbiano seguito o stiano seguendo un percorso di formazione e/o di accelerazione presso una o più delle strutture afferenti gli enti promotori che compongono il Comitato Organizzatore di StartCup Lombardia. Gli aspiranti imprenditori hanno l'obbligo di costituzione dell'impresa, ai fini dell'erogazione del premio, entro il 30 giugno 2022; • <u>Imprese costituite</u> in forma di società a responsabilità limitata (S.r.l.) o di società per azioni (S.p.A.) con almeno un'unità operativa localizzata sul territorio lombardo, o che si impegnino, in caso di concessione del premio, ad aprirne una in suddetto territorio prima dell'erogazione. Le imprese devono possedere i seguenti requisiti: • essere costituite in forma di società dopo il 1 gennaio 2021 o costituite nell'anno precedente ma con inizio attività (come da data di inizio attività operative specificata in visura camerale) posteriore al 1 gennaio 2021; • avere sede legale in Italia; • operare in settori innovativi, nei quali vi sia una competenza specifica tra gli organizzatori (Università e/o incubatori) • avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi; • non avere in corso alcun contenzioso con Regione Lombardia, con uno o più degli Atenei e/o con gli incubatori organizzatori del Premio. Pena esclusione è necessario che all'interno del team ci sia almeno un aspirante imprenditore.
• SOGGETTO GESTORE	POLITECNICO DI MILANO
• DOTAZIONE FINANZIARIA	125.000,00 EURO capitolo 14.01.104.10062 del Bilancio regionale 2022
• FONTE DI FINANZIAMENTO	REGIONALE
• REGIME DI AIUTO	Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n.1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
• INTERVENTI	I progetti che devono riguardare l'avvio di iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi, concorreranno su quattro categorie separate: - ICT e Servizi

	- Industrial Technologies - Cleantech & Energy - Life Science & MedTech
• TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	I premi saranno assegnati mediante procedura valutativa suddivisa in tre fasi: • Pre-selezione on line finalizzata a individuare le migliori 20 idee imprenditoriali a partire dai documenti allegati alla candidatura; • Verifica da remoto delle candidature e selezione dei migliori 12 progetti che avranno accesso agli Acceleration Day. • Premiazione finale in modalità on line, salvo diverse disposizioni normative, per l'assegnazione 7 premi di cui al punto Tipologia di agevolazione.
• ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	La valutazione dei progetti e la definizione della graduatoria dei vincitori della competizione verrà affidata alla Giuria nominata dal Comitato Organizzatore, composta da Business Angel, specialisti di early-stage financing, manager d'impresa, ed esperti dei settori Servizi ICT, Industrial Technologies, CleanTech & Energy, Life Science & Medtech e coordinata da un presidente di Giuria nominato da Regione Lombardia. La selezione dei progetti, nelle tre fasi di cui al punto "Tipologia della procedura", avviene sulla base della valutazione della Giuria che assegnerà fino a 100 punti sulla base dei seguenti criteri: • Soddisfacimento di un bisogno/necessità; • Livello di innovazione; • Fattibilità tecnica • Sostenibilità economica; • Qualità e competenze del team; • Scalabilità/replicabilità. Il punteggio minimo è di 60 punti.
• TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste nella concessione di 7 premi, non cumulabili tra loro, così suddivisi: - 4 premi del valore di 25.000 €/cad più iscrizione al PNI (Premio nazionale Innovazione); - 1 premio del valore di 25.000 euro menzione speciale "Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro"; - 2 premi consistenti nella sola iscrizione al PNI (Premio nazionale Innovazione). I 4 premi da 25.000 euro e i due premi con la sola iscrizione al PNI non sono cumulabili tra di loro. Il premio menzione speciale da 25.000 euro "Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro" potrà essere erogato, nell'ambito delle 4 categorie individuate al punto "Interventi", al progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia, collegata alla sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche essere cumulabile con tutti gli altri premi (anche non economici con la sola iscrizione al PNI). Si precisa che i premi saranno assegnati sulla base di una classifica relativa ad ogni categoria di appartenenza, secondo i criteri indicati al punto Istruttoria e valutazione. I premi in denaro saranno erogati da Gennaio 2022.

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4847

Intervento a sostegno degli intermediari del commercio - Contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali interventi, in base all'art. 137, sono volti, tra l'altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e s.m.i., che alla Sezione IV del Titolo III, detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico lombardo;
- gli intermediari del commercio sono stati impossibilitati nello svolgimento della loro attività lavorativa a causa delle limitazioni nel periodo del lockdown e hanno dovuto poi subire anche le conseguenze della contrazione dei consumi e la crescente tendenza verso il commercio elettronico;
- per gli intermediari del commercio l'utilizzo dell'autoveicolo è essenziale per lo svolgimento della propria attività e, quindi, la tassa automobilistica pagata per il periodo tributario 2020 può essere oggetto di contributo a fondo perduto a titolo di indennizzo per la crisi da COVID 19;

Valutato il ruolo degli intermediari del commercio quale categoria che può permettere lo sviluppo e la crescita di molteplici settori merceologici;

Ritenuto opportuno concedere un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata da tutti gli intermediari del commercio con sede in Lombardia, secondo i criteri e le modalità indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato A «Contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza

nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi - Definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che:

- la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è pari a complessivi 7.250.000,00 euro;
- la copertura finanziaria della misura di cui all'Allegato A è assicurata sulle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 800.000,00 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che i contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, sono concessi agli intermediari del commercio, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L.

34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» il contributo pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi:

- può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 4 giugno 2021;

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all'art. 6 «Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978» prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

Stabilito, pertanto, che il contributo pari al valore della tassa automobilistica di cui al presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 è erogato senza applicare la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Stabilito, pertanto, che anche ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 «Autocertificazione» della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla documentazione amministrativa» applicando le disposizioni inerenti il controllo di cui all'art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 *«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID»* che all'art. 10 bis. *«Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19»* inseriti in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che *«i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*;

Valutato che il contributo a fondo perduto, pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, a favore degli intermediari del commercio, oggetto del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza COVID 19;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi;

Dato atto che il contributo è riconosciuto solo a seguito del pagamento della tassa auto per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, effettuato entro la data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento e che, in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, si procederà al recupero del tributo ai sensi dell'art. 90 della l.r. n. 10/2003 in quanto per la stessa non sussistono fattispecie di esenzione;

Stabilito di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l'approvazione dell'Avviso attuativo e i relativi atti contabili;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, in relazione al non superamento della soglia massi-

ma di 1.800.000,00 € per operatore economico, al lordo di oneri e imposte;

- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata A «Contributo fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi - Definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la copertura finanziaria pari a euro 7.250.000,00 è assicurata a valere sul capitolo 14.01.104.14796 del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di stabilire che i contributi a fondo perduto, pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio per il periodo tributario 2020 avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, saranno concessi agli intermediari del commercio entro e non oltre il 31 dicembre 2021 nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di dare atto che il contributo è riconosciuto solo a seguito del pagamento della tassa auto per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, effettuato entro la data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento e che, in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, si procederà al recupero del tributo ai sensi dell'art. 90 della l.r. n. 10/2003 in quanto per la stessa non sussistono fattispecie di esenzione;

5. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l'approvazione dell'avviso attuativo e i relativi atti contabili;
- il corretto utilizzo del registro nazionale aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel registro nazionale aiuti, ai fini della concessione, in relazione al non superamento della soglia massima di 1.800.000,00 € per operatore economico, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A

TITOLO	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA DAGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO RELATIVA AL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL'ANNO 2020, AL NETTO DI EVENTUALI SANZIONI ED INTERESSI – DEFINIZIONE DEI CRITERI
FINALITÀ	La misura è finalizzata a sostenere gli intermediari del commercio con sede in Lombardia attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, a titolo di indennizzo per le limitazioni e i disagi subiti nella crisi da Covid 19.
R.A. PRS XI LGS.	Eco.14.02.51 "Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario"
SOGGETTI BENEFICIARI	Microimprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), in possesso dei seguenti requisiti: – essere iscritte e attive al Registro delle imprese e avere una sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda (come risultante da visura camerale); – aver pagato la tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020 alla data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento; – essere operanti nei seguenti settori, come risultante dal codice ATECO primario presente nella visura camerale ovvero nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, ricompresi nel seguente elenco: • 46.1 (compresi tutti i sottodigit) – Intermediari del commercio • 45.11.02 – Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri • 45.19.02 – Intermediari del commercio di altri autoveicoli • 45.31.02 – Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli • 45.40.12 – Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori • 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori;

	– non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 in caso di applicazione del regime di aiuto di cui alla Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.; – avere subito un calo di fatturato di almeno un terzo nel periodo 1° marzo - 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019; – In alternativa, essere state costituite a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali imprese, infatti non è richiesto il requisito del calo del fatturato); I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda ad eccezione del pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020, che deve essere stata pagata alla data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta a € 7.250.000,00.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Capitolo 14.01.104.14796 del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	Il contributo a fondo perduto è pari al valore della tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020 pagata dall'impresa beneficiaria come individuata dal codice fiscale, al netto di eventuali sanzioni ed interessi.
REGIME DI AIUTO	Il contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, è concesso fino al termine di validità del Quadro Temporaneo nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.. Gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L.

	34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. - Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” il contributo a fondo perduto: - non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; - può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; - è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Le agevolazioni possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Il contributo è finalizzato a indennizzare gli intermediari del commercio per un valore pari alla tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020.

	La tassa automobilistica riferita al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, deve essere stata pagata dall'impresa beneficiaria entro la data limite di apertura dell'Avviso attuativo dei criteri del presente provvedimento.
SPESE AMMISSIBILI	Per il contributo a fondo perduto è ammissibile il valore della tassa automobilistica effettivamente pagata in relazione al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	L'assegnazione del contributo avverrà con procedura automatica (ex art. 4 del D.Lgs. 123/1998). Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse al contributo secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda considerando giorno e orario di invio al protocollo all'interno della medesima finestra dell'Avviso e orario di invio al protocollo nel caso delle eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre dell'Avviso e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Ciascuna impresa potrà presentare istanza di contributo anche per più di un veicolo dell'impresa beneficiaria utilizzato per l'attività di intermediazione. La presentazione delle istanze di contributo avverrà per finestre e a ogni finestra sarà riservata inizialmente una quota della dotazione finanziaria complessiva. Saranno protocollate tutte le istanze di contributo presentate e le eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre potranno essere ammesse a valere sulla complessiva dotazione finanziaria compensando quindi tra le singole finestre.
MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA	La verifica di ammissibilità delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale che sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, con il supporto di un Nucleo di valutazione e con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della pubblica amministrazione ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti: • Rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; • Completezza, regolarità formale e sostanziale della domanda prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso;

	• Sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal presente avviso. In “Bandi Online” saranno verificati i seguenti requisiti di ammissibilità: • Iscrizione al registro imprese, sede operativa e stato di attività alla data della domanda; • Codice ATECO corrispondente ai beneficiari in riferimento alle singole finestre per la presentazione della domanda; • Dimensione d'impresa (campione significativo). Sulla banca dati ACI sarà verificato l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, che dovrà essere oggetto di dichiarazione dell'impresa in fase di domanda al netto di eventuali sanzioni ed interessi. Le domande che, a seguito della conclusione di tutte le attività istruttorie, non avranno i requisiti per essere ammesse all'indennizzo saranno oggetto di un provvedimento di diniego adottato dal Responsabile del Procedimento. Il termine di conclusione del procedimento sarà di 60 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande, termine entro il quale Regione Lombardia adotterà il provvedimento di concessione ed erogazione del contributo, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni in fase istruttoria.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	Il contributo a fondo perduto sarà erogato in un'unica soluzione in esito all'istruttoria dell'istanza di contributo.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Le domande, pena inammissibilità, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico “Bandi Online” di Regione Lombardia https://www.bandiregione.lombardia.it/ L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato: • Tramite identità digitale SPID; • Tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. Per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al procedimento così da concedere il contributo entro dicembre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 “Autocertificazione” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46

	e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. In particolare, il rappresentante legale o titolare dell'impresa richiedente dovrà: • Dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto "Soggetti beneficiari"; • Verificare che l'ATECO primario dell'impresa, come risultante presso il Registro delle Imprese o nell'Anagrafe Tributaria, corrisponda ad uno di quelli ammissibili: le domande che conseguentemente alle verifiche istruttorie, effettuate sulle visure camerali e nell'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, non riportino l'ATECO primario ammissibile saranno dichiarate inammissibili; • Inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo. • I richiedenti sono responsabili della correttezza delle informazioni indicate nella domanda. Conclusa la compilazione della domanda, laddove l'accesso e la compilazione della domanda sia stato effettuato direttamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa la domanda potrà essere direttamente inviata e protocollata, senza necessità di firma elettronica. Laddove l'utente compilatore della domanda non corrisponda con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, sarà necessario: • Scaricare la "Domanda di partecipazione", generata dal sistema informatico; • Sottoscrivere, da parte del legale rappresentante o titolare dell'impresa, la domanda con firma elettronica; • Ricaricare la domanda sul sistema informatico per poi procedere con l'invio al protocollo.
--	--

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Comunicato regionale 7 giugno 2021 - n. 82

U.T.R. Bergamo – Domanda di variante non sostanziale alla concessione di grande derivazione in capo alla società Aruba s.p.a. cod. pratica: BG D/823A – ID MI021108942010

Il dirigente dell'U.T.R. Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di variante non sostanziale alla concessione di grande derivazione, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Regionale n. 2/2006,

RENDE NOTO

che la Società ARUBA S.P.A. (P.IVA 01573850516) con sede legale in via Località Palazzetto 4, 52011 Bibbiena (Arezzo), ha presentato in data 20 maggio 2021, con nota agli atti n. AE02.2021.0003739 del 21 maggio 2021 - nell'ambito del procedimento volto al rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale su progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale per concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso geotermico da otto pozzi in Comune di Valbrembo - istanza di variante non sostanziale della concessione di grande derivazione di acque sotterranee, già assentita alla società stessa con decreto di Regione Lombardia n. 5417 del 10 giugno 2016.

Oggetto della richiesta è l'aumento della portata prelevata dai pozzi esistenti, per un totale aggiuntivo di 100 l/s ad uso scambio termico.

Copia dell'avviso viene trasmesso alla Provincia di Bergamo, per la pubblicazione sul sito telematico secondo quanto previsto dall'art.11 c.2 del r.r. 2/2006.

Eventuali memorie ed osservazioni scritte possono essere presentate ad UTR Bergamo via pec all'indirizzo bergamoregione@pec.regione.lombardia.it entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L.. Entro tale termine chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica allegata presso gli uffici dell'UTR Bergamo, previo appuntamento telefonico al numero 035-273.232 o mail all'indirizzo loretta_rola_sperti@regione.lombardia.it.

Alberto Cigliano

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.s. 31 maggio 2021 - n. 7388

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione prima finestra (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021 - d.d.s. n. 14004/2020 - 4019/2021) - CUP E87C20000510009

LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA,

PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 1 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020 risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con i d.d.s. n. 11467 del 1 ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 06 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 582 Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato B);
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2020 h. 12.00 al 25 giugno 2020 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2020 h. 12.00 al 24 settembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 01 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riattivarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1^a provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2^a provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3^a provvedimento), n. 15421 del 09 dicembre 2020 (4^a provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5^a provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6^a provvedimento) e n. 3857 del 22 marzo 2021 (7^a provvedimento), sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.415 domande presentate, ai sensi del punto

C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6453 domande ammesse;
- n. 1962 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a gennaio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella I finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla prima finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi, ai quali è stato riconosciuto un anticipo, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che, le somme presentate nella prima finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 83.816,26 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 12.572,41
- Capitolo 12.01.104.14049 € 41.908,15
- Capitolo 12.01.104.14050 € 29.335,70

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dr.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»)

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 83.816,26 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 202021 RENDI- CONTAZIONE DA PARTE DEI COMUNI - STATO	64073	12.01.104.14050	29.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 202021 RENDI- CONTAZIONE DA PARTE DEI COMUNI - RL	64074	12.01.104.14048	12.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 014049MI- SURA NIDI GRATIS 202021 RENDI- CONTAZIONE DA PARTE DEI COMUNI - U.E.	64075	12.01.104.14049	41.908,15	0,00	0,00	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 83.816,26 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 202021 RENDICON- TAZIONE DA PAR- TE DEI COMUNI - STATO	64073	12.01.104.14050	2021 / 0 / 0		29.335,70
CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 202021 RENDICON- TAZIONE DA PARTE DEI COMUNI - RL	64074	12.01.104.14048	2021 / 0 / 0		12.572,41
CAP 014049MI- SURA NIDI GRATIS 202021 RENDICON- TAZIONE DA PARTE DEI COMUNI - U.E.	64075	12.01.104.14049	2021 / 0 / 0		41.908,15

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
64073	CAP 014050 MISURA NIDI GRATIS 202021 RENDICON- TAZIONE DA PARTE DEI COMUNI - STATO			
64074	CAP 014048 MISURA NIDI GRATIS 202021 RENDICON- TAZIONE DA PARTE DEI COMUNI - RL			
64075	CAP 014049MISURA NIDI GRATIS 202021 RENDICONTAZIO- NE DA PARTE DEI COMUNI - U.E.			

3. di stabilire che per i Comuni beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo si è proceduto a dedurre l'importo già erogato a titolo di anticipo, pertanto viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Clara Sabatini

— • —

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 342 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 1^ finestra

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2945679	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	5166,54
2939742	COMUNE DI FAGNANO OLONA	873,68
2820285	COMUNE DI CREMONA	607,82
2903685	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	712,37
2928649	COMUNE DI VOGHERA	1823,2
2870414	COMUNE DI SUZZARA	657,6
2892214	COMUNE DI BREMBATE	3025,22
2931141	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	991,42
2848601	COMUNE DI DALMINE	12804,64
2934445	COMUNE DI CAVRIANA	653,8
2936391	COMUNE DI MONVALLE	761,76
2907290	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	6060,56
2932031	COMUNE DI TAINO	56,25
2849608	COMUNE DI SONDALO	131,32
2934548	COMUNE DI UBOLDO	1157,72
2932554	COMUNE DI SOSPIRO	2170,76
2851966	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	2118,55
2941362	COMUNE DI CANTU'	423,92
2890623	COMUNE DI CARAVAGGIO	1861,52
2809269	COMUNE DI CLUSONE	5794,22
2948295	COMUNE DI FIORANO AL SERIO	3950,32
2808209	COMUNE DI SUMIRAGO	1336,4
2906154	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE	6164,4
2893135	COMUNE DI CARNAGO	5174,92
2927305	COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	2182,16
2935223	COMUNE DI ROVELLO PORRO	10675,4
2803749	COMUNE DI TRAVAGLIATO	6200,5
2933886	COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	24,24
2852115	COMUNE DI VERCURAGO	255,05

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

D.d.u.o. 31 maggio 2021 - n. 7392
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione prima finestra (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021 - d.d.s. n. 14004/2020 - 4019/2021) - CUP E87C20000510009

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 e Decisione di Esecuzione C(2020) 7664 del 9 novembre 2020;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misu-

ra Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

- la d.g.r. n. 3626 del 01 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020 risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 1 ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (dgr n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 582 Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato B);
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da giovedì 19 novembre 2020 ore 9.00 a martedì 24 novembre 2020 ore 12.00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 8 marzo 2021 h. 12.00 al 26 marzo 2021 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
 - Seconda finestra - dal 7 giugno 2020 h. 12.00 al 25 giugno 2020 h. 17.00 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021;
 - Terza finestra - dal 6 settembre 2020 h. 12.00 al 24 settembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 02 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 03 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al d.d.s. n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riacutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 06 novembre 2020 (1° provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2° provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3° provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4° provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5° provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6° provvedimento) e n. 3857 del 22 marzo 2021 (7° provvedimento), sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.415 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6453 domande ammesse;

- n. 1962 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciuti nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a gennaio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella I finestra di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che i Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla prima finestra di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli beneficiari Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi, ai quali è stato riconosciuto un anticipo, viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che, le somme presentate nella prima finestra di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 76.129,53 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 11.419,41
- Capitolo 12.01.104.14049 € 38.064,78
- Capitolo 12.01.104.14050 € 26.645,34

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dr.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 76.129,53 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
cap. 014050 Misura Nidi Gratis 2020_21 Rendicontazione da parte dei Comuni	64092	12.01.104.14050	26.645,34	0,00	0,00
cap. 014048 Misura Nidi Gratis 2020 21 Rendicontazione da parte dei Comuni	64093	12.01.104.14048	11.419,41	0,00	0,00
cap. 014049 Misura Nidi Gratis 2020_21 Rendicontazione da parte dei Comuni	64094	12.01.104.14049	38.064,78	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 76.129,53 a favore dei Comuni beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp.Perente	Da liquidare
cap. 014049 Misura Nidi Gratis 2020_21 Rendicontazione da parte dei Comuni	64094	12.01.104.14049	2021 / 0 / 0		38.064,78
cap. 014050 Misura Nidi Gratis 2020_21 Rendicontazione da parte dei Comuni	64092	12.01.104.14050	2021 / 0 / 0		26.645,34

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impe- gno	Imp.Perente	Da liquidare
cap. 014048 Misura Nidi Gratis 2020 21 Rendi- contazione da parte dei Comuni	64093	12.01.104.14048	2021 / 0 / 0		11.419,41

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
64094	cap. 014049 Misura Nidi Gratis 2020_21 Rendicontazione da parte dei Comuni			
64092	cap. 014050 Misura Nidi Gratis 2020_21 Rendicontazione da parte dei Comuni			
64093	cap. 014048 Misura Nidi Gratis 2020 21 Rendicontazio- ne da parte dei Comuni			

3. di stabilire che per i Comuni beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo si è proceduto a dedurre l'importo già erogato a titolo di anticipo, pertanto viene riconosciuto un importo inferiore;
4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.
- La dirigente
Clara Sabatini
- _____ • _____

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 353 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione 1^ finestra

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2932516	COMUNE DI ARCISATE	2298
2941536	COMUNE DI MARNATE	6357
2935891	COMUNE DI MANTELLO	342,33
2461560	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	3763,25
2904640	COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE	109,12
2831371	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	4258,43
2848095	COMUNE DI ROTA D'IMAGNA	1153,4
2909568	COMUNE DI GALBIATE	225,21
2819580	COMUNE DI GERMIGNAGA	3674,66
2898417	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	671,07
2939904	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	2758,48
2939829	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	3923,8
2925182	COMUNE DI SALO'	2837,87
2932511	COMUNE DI ZANICA	406,4
2833391	COMUNE DI RANICA	3349,2
2890050	COMUNE DI DELEBIO	899,2
2938277	COMUNE DI OSTIGLIA	623,76
2894434	COMUNE DI LIMIDO COMASCO	2722
2944205	COMUNE DI CAIRATE	2018,4
2946514	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	13,4
2856535	COMUNE DI BERBENNO	2306,8
2864662	COMUNE DI OFFANENGO	4677,5
2851646	COMUNE DI MORBEGNO	495,46
2891312	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	435,55
2907197	COMUNE DI OSIO SOPRA	6389
2931270	COMUNE DI POGGIO RUSCO	3558,08
2930780	COMUNE DI VIDIGULFO	6614,96
2910204	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	4909,7
2936980	COMUNE DI SOVERE	4337,5

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

D.d.u.o. 1 giugno 2021 - n. 7460

Avviso pubblico PER la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi approvato con decreto n. 8839 DEL 22 luglio 2020: Revoca del contributo per le domande ID. 2429075, ID. 2556997, ID. 2539470, ID. 2564663 e decadenza del diritto al contributo per la domanda ID. 2599571

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE
E INNOVAZIONE SOCIALE

Vista:

- la l. 5 febbraio 1992, n.104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che, tra gli obiettivi, prevede all'art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

Viste:

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» e successive modifiche e integrazioni;
- la l. r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

Vista:

- la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità».

Richiamata:

- la D.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi - Annualità 2020-2021: Approvazione dei criteri generali» con la quale:
 1. si promuove la realizzazione e l'adeguamento di Parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento di progetti attivati da Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a trentamila abitanti, ALER, ASST ed Enti Parco di Regione Lombardia;
 2. si approvano i criteri generali per la presentazione, valutazione e assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto per progetti finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco inclusivi;
 3. si dà atto della disponibilità economica prevista dal PDL di Assestamento del Bilancio regionale, approvato con d.g.r. n. 3314 del 30 giugno 2020;

Visto:

- il decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 avente ad oggetto «Attuazione d.g.r. n. 3364/2020: Avviso per la realizzazione e adeguamento di Parchi giochi Inclusivi- Annualità 2020-2021» e, in particolare:
 - il paragrafo C.4 «Adempimenti post concessione dell'Allegato Avviso che dispone «...Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse e contestuale comunicazione di ammissione al contributo; il soggetto richiedente deve comunicare l'accettazione del contributo assegnato, attraverso il Modulo di cui all'Allegato D), da inserire nella procedura Bandi online, pena la decadenza dal diritto allo stesso. Alla domanda di accettazione dovrà essere allegato il certificato di inizio lavori. Gli interventi dovranno concludersi entro 180 giorni (mesi 6) dalla data di accettazione del contributo»;
 - il paragrafo B.2 con cui, al capoverso 14, viene disposto che «...Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della L. r. n. 34/78, in casi eccezionali, dovuti a cause di forza maggiore e indipendenti dal soggetto beneficiario, potrà essere concesso un differimento dei termini comunque non superiore a 60 giorni, fermo restando che il termine ultimo per la conclusione dei lavori, comprensivo di un eventuale differimento, non potrà superare la data del 30 novembre 2021 e dovrà essere garantita la rendicontazione finale entro il 31.12.2021...»;

Visto:

- il decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno: «Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali» dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e il successivo decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, art. 30 comma 4, con il quale è stato concesso un ulteriore differimento dei termini relativi

alla deliberazione del Bilancio al 30 aprile 2021, rammentando, che gli adempimenti post concessione devono essere assolti entro 10 gg lavorativi, decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del Bilancio 2021-2023, da parte di ciascun Ente;

Richiamate:

- le comunicazioni della scrivente Unità Organizzativa del 16 aprile 2021 in merito alla definizione della data ultima di trasmissione della dichiarazione di accettazione del contributo, stabilita per il 13 maggio 2021;

Rilevato, pertanto necessario:

- l'obbligo di conclusione degli interventi entro e non oltre 180 giorni (mesi 6) dalla data di accettazione del contributo, anche laddove si richieda una proroga;
- l'obbligo di trasmissione tassativa della relativa rendicontazione finale a Regione Lombardia, entro e non oltre il 30 novembre 2021, al fine di garantire la corretta verifica delle rendicontazioni entro l'esercizio corrente di Bilancio;

Ritenuto che:

- il decreto n. 2240/2021 ha precisato, in merito agli adempimenti post concessione, che, qualora il soggetto risultato ammesso e finanziabile con il presente provvedimento non provveda entro i termini previsti all'attuazione degli adempimenti post concessione di cui al punto C4 dell'Avviso approvato con decreto n. 8839/2020, si procederà a dichiararne la revoca;

Ritenuto:

- altresì, di procedere, in applicazione di quanto disposto dal decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 e dal decreto n. 11264/2020, alla revoca dei contributi, concessi con decreto n. 2240/2021, per i progetti per i quali gli Enti:
 - hanno presentato, nei termini previsti, l'accettazione del contributo, ma hanno dichiarato di non essere in grado di produrre la certificazione di inizio lavori, con contestuale motivazione, come da Allegato C) «Contributi revocati», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ID. 2429075 e ID. 2539470)
 - hanno presentato nei termini previsti l'accettazione del contributo, ma hanno dichiarato di non accettare il contributo indicato nell'Allegato B) parte integrante e sostanziale del decreto di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a valere sull'Avviso di cui al decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 (ID. 2556997)
 - hanno presentato nei termini previsti l'accettazione del contributo, ma non hanno assicurato la copertura finanziaria per la quota dichiarata in fase di presentazione del Progetto di cui al punto D.1 dell'Avviso approvato con decreto n. 8839/2020 (ID. 2564663)

Ritenuto:

- altresì di procedere a dichiarare decaduto dal diritto al riconoscimento del contributo il ID. 2599571, in quanto lo stesso non ha provveduto, entro i termini previsti, all'attuazione degli adempimenti post concessione di cui al punto C4 dell'Avviso approvato con decreto n. 8839/2020;

Stabilito, pertanto:

- di disporre la revoca del contributo concesso, con decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021, ai 4 Comuni di cui all'elenco riportato nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto dall'Avviso;
- di disporre la decadenza dal diritto al riconoscimento del contributo per il ID. 2599571, in quanto lo stesso non ha provveduto, entro i termini previsti, all'attuazione degli adempimenti post concessione di cui al punto C4 dell'Avviso approvato con decreto n. 8839/2020;

Richiamati, in particolare, i Provvedimenti Organizzativi con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della XI legislatura e, più precisamente:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 portante «Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura», con cui sono stati preliminarmente definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 portante «Il Provvedimento Organizzativo 2018», con cui, tra l'altro, sono stati nominati, con decorrenza dal 1 giugno 2018, Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
- la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state

definite, tra le altre, le Strutture organizzative della Giunta regionale;

Viste, in particolare:

- la d.g.r. n. XI 4185 del 13 gennaio 2021 ad oggetto «I Provvedimento Organizzativo 2021» con cui è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;
- la d.g.r. n. XI 4350 del 22 febbraio 2021 ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con cui, tra gli altri sono stati rimodulati gli assetti organizzativi della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;
- la d.g.r. n. XI/ 4382 del 3 marzo 2021 ad oggetto «Attribuzione dell'incarico di Direttore generale della Direzione Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità»;

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, gli artt. 4 comma 2, 5 e 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e verificata la competenza all'adozione del presente atto;

Per le motivazioni sopra articolate e qui integralmente richiamate;

DECRETA

1. di revocare il contributo concesso ai 4 Comuni di cui all'elenco riportato nell'Allegato (ID. 2429075, ID. 2556997, ID. 2539470, ID. 2564663), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare il Comune ID. 2599571 decaduto dal diritto al riconoscimento del contributo;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it;

5. di comunicare il presente provvedimento agli Enti interessati.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

— • —

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

Allegato: Contributi revocati e decaduti

ID domanda	Denominazione richiedente	Provincia	Esito istruttoria adempimenti post concessione	Contributo richiesto	Contributo concesso con decreto n. 2240/2021
2429075	RONCOFERRARO	MN	REVOCA	30.000,00	30.000,00
2556997	SETTALA	MI	REVOCA	30.000,00	30.000,00
2539470	OLGIATE COMASCO	CO	REVOCA	28.500,00	28.500,00
2564663	TORRE DE' ROVERI	BG	REVOCA	30.000,00	30.000,00
2599571	SAN PAOLO D'ARGON	BG	DECADENZA	30.000,00	30.000,00

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 1 giugno 2021 - n. 7412

2014IT16RFOPO12 - Impegno e contestuale liquidazione dell'importo di € 13.874,00 all'impresa Mosconi s.r.l. a titolo di restituzione dell'equivalente sovvenzione lordo ed relativo alla garanzia per il progetto ID 826620 - CUP E47119000200006 - Misura «AL VIA» - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - Azione III.3.C.1.1. ID RLO12017002423

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1 - 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:
 - Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;

- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 14 ottobre 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti, inoltre, in materia di Aiuti di Stato:

- la legge 57/2001 e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

Richiamate:

- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892 Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - ASSE III - Azione III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi - POR FESR 2014-2020» che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata comunicata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Reg. 651/2014, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2 con codice SA.48460;
- il decreto dirigenziale 31 maggio 2017, n. 6439 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali», in attuazione della d.g.r. 5892/2016;
- l'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 9839/RCC) con cui Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente registrato con il n. 12525/RCC in data 05 settembre 2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della proposta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26 febbraio 2020, una terza volta a seguito dell'approvazione della proposta di Terzo Atto aggiuntivo con il decreto 15488 del 10 dicembre 2020;
- la d.g.r. 28 novembre 2017, n. 7446, attuata con decreto 1 dicembre 2017, n. 15297, che incrementa di euro 18,4 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.49780;
- il decreto dirigenziale 16 marzo 2018, n. 3738 «Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione e la Rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso AL VIA, approvato con d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439»;
- la d.g.r. 18 giugno 2018 n. XI/233, attuata con d.d.u.o. 27 giugno 2018, n. 9417 che incrementa di 10 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di garanzia;
- la d.g.r. 11 novembre 2018, n. XI/972, attuata con d.d.u.o. 13 dicembre 2018, n. 18757, che incrementa di 5 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale;

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

- la d.g.r. 18 febbraio 2019, n. XI/1276, attuata con d.d.u.o. 29 marzo 2019, n. 4352, che incrementa di 25,1 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA», di cui 20 milioni sul Fondo di Garanzia ed euro 5,1 milioni a titolo di contributo in conto capitale, istituisce una riserva a favore dell'area interna «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.53632 e attuata con il decreto 4352 del 29 marzo 2019;
- la d.g.r. 2 dicembre 2019, n. XI/2569 che rialloca le risorse della misura AL VIA riducendo la dotazione del Fondo di garanzia AL VIA da 85 milioni a 82 milioni e incrementando per 3 milioni la quota di contributi in conto capitale a fondo perduto per la misura AL VIA;
- il decreto 18163 del 11 dicembre 2019 che ha prorogato lo sportello della misura AL VIA dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- il decreto 4341 del 9 aprile 2020 che ha prorogato i termini del bando AL VIA per le motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID -19;

Dato atto che l'art. 29 dell'Avviso prevede che «A fronte dell'intervenuta decadenza dal beneficio, per la quota di agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto Destinatario è tenuto a corrispondere a Regione Lombardia l'ammontare dell'ESL indicato nell'atto di concessione e comunicato al Soggetto Destinatario medesimo in sede di concessione della Garanzia».

Richiamato integralmente il decreto 7040 del 17 giugno 2021 con cui è stata dichiarata la revoca dal diritto all'ottenimento del beneficio del Contributo in conto capitale di € 63.150,00 e dell'agevolazione relativa alla Garanzia di € 13.874,00 concessa a Mosconi s.r.l. con il decreto 9579 del 04 luglio 2019 per la realizzazione del progetto con ID 826620;

Verificato che Finlombarda s.p.a. ha comunicato in data 18 settembre 2020 con nota (prot. 01.2020.0014893) l'avvenuto recupero dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia per l'importo di € 13.874,00 da parte dell'impresa Mosconi s.r.l.;

Preso atto che l'impresa Mosconi srl in data 17 marzo 2021 con nota (prot. 01.2021.0020588) ha richiesto la restituzione dell'ESL;

Preso atto inoltre che Finlombarda s.p.a. ha comunicato in data 30 aprile 2021 con nota (prot. 01.2021.0024735) la chiusura del finanziamento e il recupero del co-finanziamento;

Considerato che, a seguito della richiesta di risoluzione del contratto da parte di Finlombarda s.p.a., l'impresa ha provveduto alla restituzione del finanziamento sia all'intermediario finanziario convenzionato sia a Finlombarda spa e pertanto si ritiene accoglibile la richiesta dell'impresa in ordine alla restituzione dell'ESL versato;

Ritenuto necessario, procedere ad assumere impegni e contestualmente a liquidare l'importo complessivo di € 13.874,00 a favore dell'impresa Mosconi srl (Cod. Ben. 980054) per la restituzione dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia, con imputazione ai capitoli di spesa e all'esercizio finanziario ivi indicato, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione:

Capitolo	Impegno Anno 2021
10839	6.937,00
10855	4.855,90
10873	2.081,10
	13.874,00

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-

le scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» il Codice identificativo della misura AL VIA è: CAR: 2338 e che all'impresa Mosconi s.r.l. è stato assegnato, in fase di concessione, il codice identificativo dell'aiuto COR: 996188;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del d.m. 115/2017 è stata inserita la variazione nel Registro Nazionale Aiuti a seguito dell'avvenuto versamento dell'importo di euro € 13.874,00 con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione): 363151;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90, per la necessità di approfondimenti istruttori relativi alla valutazione della richiesta di restituzione dell'ESL;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura, in particolare il decreto 29 marzo 2021, n. 4283 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Armando De Crinito, Direttore Generale della DG Sviluppo economico e Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III e nello specifico per l'Azione III.3.c.1.1. all'interno della quale rientra la misura AL VIA;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Verificato che:

- è risultata positiva la verifica in tema di regolarità contributiva;
- il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di assumere impegni per l'importo complessivo di € 13.874,00 a favore dell'impresa Mosconi s.r.l. (Cod. Ben. 980054) per la restituzione dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia per l'importo di € 13.874,00, con imputazione ai capitoli di spesa e all'esercizio finanziario ivi indicato, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
MOSCONI S.R.L.	980054	14.01.203.10839	6.937,00	0,00	0,00
MOSCONI S.R.L.	980054	14.01.203.10855	4.855,90	0,00	0,00
MOSCONI S.R.L.	980054	14.01.203.10873	2.081,10	0,00	0,00

2. di liquidare contestualmente:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
MOSCONI S.R.L.	980054	14.01.203.10839	2021/0/0		6.937,00
MOSCONI S.R.L.	980054	14.01.203.10855	2021/0/0		4.855,90
MOSCONI S.R.L.	980054	14.01.203.10873	2021/0/0		2.081,10

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
980054	MOSCONI S.R.L.	00113960199	00113960199	26021 ANNICCO (CR)
980054	MOSCONI S.R.L.	00113960199	00113960199	26021 ANNICCO (CR)
980054	MOSCONI S.R.L.	00113960199	00113960199	26021 ANNICCO (CR)

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è stata modificata in sede di adozione del decreto n. 7040 del 17 giugno 2020;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.
- Il dirigente
Armando De Crinito

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

D.d.u.o. 7 giugno 2021 - n. 7670

2014IT16RFop012 - por fesr 2014-2020 asse iii - azione iii.3.a.1.1. interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. bando Linea Intraprendo. Rideterminazione IN EURO 29.987,14 dell'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa individuale La Ca' de L'Offe'e di Cameroni Marta (ora La Ca' Meroni di Cameroni Marta) per la realizzazione del progetto id 1177840 (cup E14E19002240007), con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari a euro 611,86 di cui economia del contributo a fondo perduto pari a euro 61,19

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 04 ottobre 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi

diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda S.p.A.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;
- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra (di seguito bando);
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

Richiamati inoltre:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016, nomina il Dirigente pro-tempore dell'U.O. «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese», Responsabile dell'Asse III, tra l'altro, per l'azione III.3.a.1.1 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando che stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:

a) prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;

b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;

- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 3;

- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;

- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;

- al comma 6 che:

- in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
- le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
- le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, non possono essere inferiori a € 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce, tra l'altro, che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n. 12241 del 26 agosto 2019 con il quale è stato concesso all'aspirante imprenditore CAMERONI MARTA (C.F. CMRMRT92A53F133L), per la realizzazione del progetto «Pasticceria gluten free La casa dell'Offellè» (ID 1177840), a fronte di un investimento ammesso di € 47.076,21, l'intervento finanziario di € 30.599,00 di cui:

- € 27.539,10 a titolo di finanziamento;
- € 3.059,90 a titolo di contributo a fondo perduto;

Richiamato il decreto n. 18837 del 19 dicembre 2019 con il quale a seguito della costituzione dell'impresa individuale LA CA' DE L'OFFELE'E DI CAMERONI MARTA (Pi. 03858340130) da parte dell'aspirante imprenditore, è stato concesso, in relazione al progetto «Pasticceria gluten free La casa dell'Offellè» (ID 1177840), l'intervento finanziario sopraindicato;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 26 febbraio 2020, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione, in data 26 marzo 2020, la prima tranche pari ad € 15.299,50 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;

Dato atto che l'impresa, in data 2 marzo 2021 (prot. O1.2021.0019359), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione definitiva e la richiesta finale di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda s.p.a. alla U.O. competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 16 aprile 2021, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;

- Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell'importo dell'intervento finanziario complessivo (finanziamento e contributo a fondo perduto) e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideterminare l'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa individuale LA CA' DE L'OFFELE'E DI CAMERONI MARTA in € 29.987,14 (di cui finanziamento € 26.988,43 e contributo a fondo perduto € 2.998,71) con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari ad € 611,86 di cui economia del contributo a fondo perduto pari ad € 61,19, come riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di modificare gli impegni di spesa del contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia pari a € 61,19 secondo la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo (€)
14.01.203.10839	2021	13431	- 30,59
14.01.203.10855	2021	13432	- 21,42
14.01.203.10873	2021	13433	- 9,18
Totale			- 61,19

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo del finanziamento rideterminato;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda s.p.a. provvederà alla liquidazione a saldo del contributo a fondo perduto rideterminato;

Vista la comunicazione pec dell'impresa beneficiaria (prot. O1.2021.0026594 del 24 maggio 2021) che comunica la variazione della propria denominazione sociale in LA CAMERONI DI CAMERONI MARTA, con la rettifica del numero civico dell'indirizzo della sede produttiva, rispetto a quanto indicato in domanda, per mero errore, che risulta essere in Largo Perego n. 17 (anziché 25) - 20885 RONCO BRIANTINO (MB);

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR - 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR - 1503657;
- Codice identificativo della variazione COVAR riferito al presente atto - 501964;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 241/90 per approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese» individuata con la d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 e con la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. Di rideterminare l'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa individuale LA CA' DE L'OFFELE'E DI CAMERONI MARTA (ora LA CA'MERONI DI CAMERONI MARTA) sul bando Linea Intraprendo in € 29.987,14 (di cui finanziamento € 26.988,43 e contributo a fondo perduto € 2.998,71), con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari ad € 611,86 di cui economia del contributo a fondo perduto pari ad € 61,19, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di modificare gli impegni di spesa del contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia di € 61,19, come indicato nella seguente tabella:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	13431	0	-30,59	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	13432	0	-21,42	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	13433	0	-9,18	0,00	0,00

3. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti di concessione n. 12241 del 26 agosto 2019 e n. 18837 del 19 dicembre 2019, e che si provvede a modificare l'importo dell'intervento finanziario complessivo rideterminato con la pubblicazione del presente atto.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria: www.ue.regione.lombardia.it.

5. Di trasmettere il presente atto all'impresa beneficiaria e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Armando De Crinito

— • —

ALLEGATO 1				
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 1177840. Beneficiario LA CA' DE L'OFFELE'E DI CAMERONI MARTA (ora LA CA'MERONI DI CAMERONI MARTA).				
VOCI DI SPESA	IMPORTO INVESTIMENTO PRESENTATO (domanda)	IMPORTO INVESTIMENTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO INVESTIMENTO RENDICONTATO	IMPORTO INVESTIMENTO APPROVATO FINALE
Spese per nuovo personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beni strumentali	€ 32.176,21	€ 32.176,21	€ 33.360,00	€ 33.160,00
Beni Immateriali	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.137,50	€ 1.137,50
Spese forfetarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di consulenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Affitto locali	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
Acquisto delle scorte	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.877,78	€ 4.636,56
Licenze di software	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 47.076,21	€ 47.076,21	€ 46.575,28	€ 46.134,06
INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO		MOTIVAZIONE		
Intervento finanziario complessivo	€ 29.987,14	Totale investimento approvato finale inferiore al totale investimento ammesso con il decreto di concessione n. 18837 del 19/12/2019 e inferiore al totale investimento rendicontato.		
Finanziamento	€ 26.988,43			
Contributo a fondo perduto	€ 2.998,71			
Aiuto in ESL	€ 7.666,88			
Economia complessiva dell'intervento finanziario rispetto all'investimento ammesso con il decreto di concessione n. 18837 del 19/12/2019	€ 611,86			
Economia del contributo a fondo perduto rispetto all'investimento ammesso con il decreto di concessione n. 18837 del 19/12/2019	€ 61,19			

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

ELENCO SPESE NON AMMESSE					
GIUSTIFICATIVO SPESA	DATA GIUSTIFICATIVO SPESA	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO RENDICONTATO (€)	IMPORTO NON APPROVATO (€)	MOTIVAZIONE
6672	12/07/2020	Acquisto delle scorte	18,88	0,11	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 0,11 (contributo CONAI).
1156	09/02/2020	Acquisto delle scorte	274,49	3,69	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 3,69 (contributo CONAI).
4889	25/05/2020	Acquisto delle scorte	167,15	2,23	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,23 (contributo CONAI).
1	12/01/2021	Beni strumentali	2.260,00	200,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 200,00 (spese di trasporto e posa in opera).
12561	22/11/2020	Acquisto delle scorte	159,14	1,64	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 1,64 (contributo CONAI).
3452	11/05/2020	Acquisto delle scorte	376,70	231,53	Importo ridimensionato delle scorte per consentire il rispetto dei limiti (10%) previsti da Bando e Linee Guida per la rendicontazione.
8485	07/09/2020	Acquisto delle scorte	113,01	2,02	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,02 (contributo CONAI).

D.G. Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione

D.d.s. 3 giugno 2021 - n. 7568

Approvazione del bando «La Lombardia è dei giovani - edizione 2021», in attuazione della d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la nota di aggiornamento del DEFR approvata con d.g.r. del 30 ottobre 2020, n. 3748 che:
 - valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, anche attraverso interventi e strumenti specifici che permettano loro di mettersi personalmente in gioco e arricchire il proprio bagaglio di esperienze - Risultato Atteso (RA) della XI legislatura: Econ. 6.02.112 «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;
 - incoraggia «politiche integrate che promuovano [...] l'autonomia sociale e [...] opportunità di inclusione sociale» nonché interventi a favore dei giovani «favorendo la loro capacità di «fare impresa» anche attraverso «reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio»;
- la «Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia» approvata con d.c.r. del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l'età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva), potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso se stessi)»;
- la d.g.r. del 23 novembre 2020, n. 3886 che approva l'Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale - in attuazione dell'Intesa sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2020 per disciplinare la realizzazione del progetto denominato «YOUNG FRISBEE» che prevede la realizzazione di due linee di azione, di cui una rappresentata dall'iniziativa «La Lombardia è dei giovani»;
- la d.g.r. del 17 marzo 2021, n. 4419 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia, sottoscritto il 30 marzo 2021;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Vista la d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646 «Approvazione della convenzione operativa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la realizzazione di interventi e misure rivolte ai giovani nel territorio regionale lombardo nell'ambito del progetto «La Lombardia è dei giovani» che:

- approva i criteri del Bando «La Lombardia è dei giovani 2021», con uno stanziamento pari ad EUR 1.370.000,00;
- stabilisce che sarà necessario valutare caso per caso se il contributo richiesto rientri negli aiuti di stato concessi in regime «de minimis» o se non rilevi in materia di aiuti di stato per assenza della contestuale condizione di attività a carattere economico e di rilevanza non locale;
- prevede che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del Regolamento n. 1407/2013 relative alla progettualità «La Lombardia è dei giovani» siano svolte direttamente da Regione Lombardia;
- stabilisce che, per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza

za non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurano come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- demanda al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del provvedimento;

Dato atto che con d.d.s. del 12 maggio 2021, n. 6324 è stato impegnato in favore di ANCI Lombardia, in ragione della sua attività di erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti beneficiari prevista dall'art. 4 c. 4 della Convenzione approvata con la sopracitata d.g.r. n. 4646/2021, l'importo stanziato per il bando «La Lombardia è dei giovani 2021» pari a complessivi EUR 1.370.000,00, di cui EUR 650.340,00 sull'esercizio finanziario 2021 ed EUR 719.660,00 sull'esercizio finanziario 2022;

Vista la comunicazione del giorno 1° giugno 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. del 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;

Ritenuto di approvare, in attuazione alla d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646, il bando «La Lombardia è dei giovani» 2021 per la realizzazione di iniziative di capacity building e di interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, di cui all'allegato A), compresi i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che:

- la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online accedendo al portale <https://www.bandi.serviziur.it> a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 giugno 2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 15 luglio 2021;
- l'approvazione della graduatoria avverrà entro il 30 settembre 2021;

Dato atto che, qualora la concessione di nuovi aiuti «De Minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo chiesto ai sensi del presente provvedimento;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «De Minimis» la competente Struttura «Politiche giovanili e programmazione europea» della D.G. Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione procederà pertanto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi dell'art. 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Dato atto che il documento di Privacy by Design relativo al bando «La Lombardia è dei giovani» è stato validato in data 30 marzo 2021 e che il nuovo bando presenta le stesse caratteristiche relativamente alle attività di trattamento dei dati personali, delle categorie di dati personali trattati e dei soggetti coinvolti;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento di approvazione del bando nel rispetto dei termini di cui alla citata d.g.r. n. 4646/2021 (entro 30 giorni dall'approvazione della stessa);

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sulla pagina web www.giovani.regione.lombardia.it ;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione in corso;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Politiche Giovanili e programmazione europea», così come individuate dal IV Provvedimento Organizzativo approvato con d.g.r. del 22 febbraio 2021, n. 4350;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione alla d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646, il bando «La Lombardia è dei giovani - Edizione 2021» volto a sostenere iniziative di capacity building e interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, di cui all'allegato A), compresi i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che:

- la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online accedendo al portale <https://www.bandi.servizirl.it> a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 giugno 2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 15 luglio 2021;
- l'approvazione della graduatoria avverrà entro il 30 settembre 2021;

3. di dare atto che per il Bando «La Lombardia è dei giovani - Edizione 2021» sono stati stanziati complessivamente EUR 1.370.000,00;

4. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sulla pagina web www.giovani.regione.lombardia.it

Il dirigente
Francesco Foti

— • —

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

BANDO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - 2021

Il bando è rivolto ai Comuni capofila di Ambito territoriale, in partenariato con almeno 3 soggetti, per promuovere progetti rivolti ai giovani di età compresa tra 15 e 34 anni, nella prospettiva di una maggiore ramificazione delle politiche giovanili su tutto il territorio lombardo.

L'iniziativa è cofinanziata con risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Dotazione finanziaria.....	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.2 Progetti finanziabili.....	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	
C.3 Istruttoria.....	
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	
D.3 Proroghe dei termini	
D.4 Ispezioni e controlli.....	
D.5 Monitoraggio dei risultati	
D.6 Responsabile del procedimento.....	
D.7 Trattamento dati personali	
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	
D.9 Diritto di accesso agli atti	
D.10 Fasi e tempistiche per la gestione dei progetti.....	
D.11 Allegati/informative e istruzioni	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

A.1.1 Finalità

Il bando “La Lombardia è dei giovani – 2021” sostiene la realizzazione di progetti che si inseriscono nella prospettiva di una maggiore **ramificazione delle politiche giovanili su tutto il territorio lombardo** e agiscono in **sinergia con le strategie di sviluppo del Piano di zona**.

La finalità dell'intervento è quella di realizzare una **rete territoriale di servizi** rivolti ai **giovani nella fascia 15-34 anni**, che risponda all'esigenza di razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, superando la frammentarietà degli interventi e delle risorse impiegate, promuovendo la lettura integrata del bisogno e la progettazione di risposte appropriate.

In tal senso, gli Ambiti distrettuali rappresentano la dimensione essenziale per impostare progettualità radicate nei diversi territori di cui conoscono caratteristiche e bisogni; inoltre la **dimensione dell'Ambito territoriale** risulta strategica per il potenziamento della **gestione integrata** dei servizi.

Il bando “La Lombardia è dei giovani – 2021” in questa terza edizione vuole promuovere una ricomposizione dell'offerta dei servizi rivolti ai giovani, orientando gli interventi sui bisogni reali e personalizzando la risposta sulle esigenze specifiche delle persone, valorizzando la rete degli sportelli **Informagiovani** come canale preferenziale, capace di favorire la connessione e la logica di sistema e di rete.

Inoltre, coerentemente con il modello del welfare di comunità, nel bando viene promosso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali all'interno di uno “spazio territoriale e istituzionale” quale è il Piano di zona, dove tutti i partner, inclusi i soggetti privati, possono concorrere alla lettura del bisogno e alla gestione congiunta degli interventi.

A.1.2 Obiettivi

Il Bando “La Lombardia è dei giovani – 2021” si pone i seguenti obiettivi specifici:

- A. sostenere iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti anche non appartenenti allo stesso ambito territoriale;
- B. sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, che prevedano iniziative intraprese, avviate e portate avanti dai giovani stessi; iniziative di peer education o iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o youth workers¹.

Potranno essere eleggibili a cofinanziamento le progettualità che affrontino una o più delle seguenti tematiche:

- sviluppo sostenibile
- transizione digitale
- arte, cultura e sport
- orientamento al mondo del lavoro
- educazione finanziaria

¹ Lo *youth worker* è l'operatore, professionista o volontario che facilita l'apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani.

- mobilità dei giovani
- contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere

I risultati delle attività progettuali dovranno inoltre generare un effetto moltiplicatore sul territorio e prevedere una sostenibilità a medio/lungo termine.

A.2 Riferimenti normativi

- Risoluzione 70/1. adottata il 25/09/2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" – Agenda per lo Sviluppo Sostenibile;
- Comunicazione n. 2021 (2010) della Commissione europea "EUROPA 2021. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Comunicazione n. 269 (2018) della Commissione europea "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù";
- Regolamento UE n. 1407/2013 prorogato al 31/12/2023 con Regolamento (UE) 2020/972, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", con particolare riferimento agli artt. artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo); Legge regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" così come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la nota di aggiornamento del DEFR del DEFR con DGR del 30 ottobre 2020, n. 3784 con particolare riferimento al Risultato Atteso (RA) della XI legislatura: Econ. 6.02.112 "Promozione della creatività e della partecipazione giovanile"
- La "Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia" approvata con DCR del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l'età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva), potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso se stessi)»;
- La D.G.R. del 28.09.2020, n. 3604 che approva la proposta progettuale "YOUNG FRISBEE", ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla ripartizione del "Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili" per l'anno 2020;
- La D.G.R. del 3.05.2021, n. 4646 che approva la convenzione operativa tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per la realizzazione di interventi e misure rivolte ai giovani nel territorio regionale lombardo nell'ambito del progetto "La Lombardia è dei giovani" e dei criteri del bando in attuazione della DGR del 17 marzo 2021, n. 4419;
- La D.G.R. del 19.04.2021, n. 4563 che approva approvazione le linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 e codifica gli attuali 91 Ambiti territoriali della Lombardia quale esito del triennio di programmazione 2018/2020;
- La comunicazione di Giunta regionale n. RL.RLAOON1.2021.7 del 23.12.2021 che ha approvato il Documento Strategico Giovani.

A.3 Soggetti beneficiari

Sono soggetti pubblici o privati con sede legale o operativa in Lombardia, quali in particolare:

- Comuni in forma singola o associata, comunità montane
- Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie
- Università e istituti di ricerca
- Enti per l'orientamento professionale
- Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni o ONG
- Organizzazioni culturali, biblioteche, musei
- Associazioni e società sportive
- Imprese pubbliche o private (incluse le imprese sociali)
- Ostelli
- Enti religiosi (inclusi gli oratori)

I progetti devono essere presentati da un Comune capofila di Ambito territoriale o dal Comune che presiede l'Assemblea dell'Ambito, in qualità di capofila in partenariato con almeno 3 soggetti nell'ambito di quelli elencati sopra. Nel partenariato è obbligatorio il coinvolgimento di almeno un soggetto privato o del privato sociale.

La domanda deve essere presentata unicamente dall'Ente capofila. L'Ente capofila può partecipare a un solo progetto come capofila e può essere partner di altri progetti. I partner di progetto possono partecipare a più progetti, purché garantiscano copertura finanziaria ed organizzativa per l'effettiva realizzazione di tutti i progetti cui aderiscono.

A.3.1 Il Capofila: ruolo e funzioni

Il Capofila è referente amministrativo unico verso Regione Lombardia e agisce con assunzione diretta di responsabilità in nome e per conto del partenariato locale, costituito dai soggetti eleggibili indicati al punto A.3.

Il Capofila di progetto è il Comune capofila di Ambito territoriale o il Comune che presiede l'Assemblea dell'Ambito territoriale (cfr. allegato 9 della D.G.R. del 19 aprile 2021, n. 4563²).

Il Capofila è tenuto a:

- rappresentare il partenariato nei confronti della Regione;
- individuare l'iniziativa o la buona prassi che potrebbe essere implementata dai soggetti del territorio di cui al punto A.3 e che non hanno ancora sviluppato con successo delle iniziative rivolte ai giovani;
- garantire l'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e forniture negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili a tutti i partner di progetto, il Capofila si impegna in ogni caso a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione degli incarichi;
- recepire, in una logica di corresponsabilità, le azioni e gli interventi dei diversi partner pubblici e privati in una programmazione integrata e condivisa con il partenariato;
- compiere tutti gli atti necessari e conseguenti la partecipazione alla procedura di selezione, fino alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto;

² Il dettaglio dei comuni afferenti l'Ambito territoriale è consultabile sul Sistema informativo unitario dei Servizi sociali consultabile alla pagina del sito ministeriale <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/Ambiti-Territoriali-del-SIUSS>.

- raccogliere la documentazione attestante la spesa sostenuta e il raggiungimento dei risultati raggiunti dal partenariato;
- coordinare il processo di attuazione del progetto, anche con riferimento al monitoraggio e alla valutazione degli stati di avanzamento;
- gestire i rapporti economici con i partner rispetto al cofinanziamento assegnato, provvedendo a incassare le somme liquidate incassate da Anci Lombardia e a erogare tempestivamente le quote in favore dei partner;
- rendicontare anche per conto dei partner, la realizzazione del progetto a Regione Lombardia, secondo le indicazioni che verranno fornite secondo i tempi e le modalità C.4.b e le Linee guida di rendicontazione approvate.

A.3.2 I partner: caratteristiche e ruolo nel partenariato

Possono essere partner di progetto tutti i soggetti indicati come soggetti elegibili al punto A.3.

I partner devono avere la sede legale o operativa in Lombardia.

I partner si impegnano a:

- utilizzare in modo coerente e integrato le proprie competenze, al fine di assicurare una politica efficace e in grado di coinvolgere i giovani, valorizzando le esperienze e le relazioni già presenti sul territorio;
- realizzare le attività progettuali secondo quanto previsto nell'accordo di partenariato;
- supportare il monitoraggio e la valutazione dell'avanzamento del progetto e delle iniziative realizzate;
- concorrere al finanziamento e alla copertura economica del progetto con proprie risorse, sia in danaro, sia attraverso la valorizzazione di risorse umane (inclusi i rapporti di tipo volontaristico da parte di giovani al di sotto dei 34 anni);
- sostenere direttamente le spese per le quali intendono richiedere il cofinanziamento regionale.

Ogni partner dovrà apportare al progetto quote di cofinanziamento, effettivamente quantificabili (anche in forma di valorizzazioni, inclusi i rapporti di tipo volontaristico da parte di giovani al di sotto dei 34 anni, che non potranno superare il 10% del costo totale del progetto).

I partner possono partecipare anche solo come partner finanziatori.

I soggetti partner devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed essere in possesso di esperienze e competenze nell'ambito delle aree di intervento del progetto. Inoltre, negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali, dev'essere garantita l'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e forniture. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili, il partner è tenuto in ogni caso al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione degli incarichi.

A.3.3 Soggetti destinatari

I destinatari delle attività progettuali sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano e/o lavorano in Lombardia.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari € 1.370.000,00, in base a quanto previsto dalla D.G.R. del 3.05.2021, n. 4646.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Questo bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e del Fondo Nazionale delle Politiche giovanili 2020. I progetti potranno essere finanziati con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 70.000 euro.

B.1.1 Regime di aiuto

Per i soli soggetti beneficiari per cui si verifica la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, i contributi saranno assegnati in applicazione del regolamento UE n. 1407/2013, che si applica fino al 31/12/2023 come stabilito dal Regolamento (UE) 2021/972 della Commissione del 2 luglio 2021, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", con particolare riferimento agli artt. artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

In base al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 3.2 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare EUR 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

La verifica verrà svolta d'ufficio da Regione Lombardia tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti deve riferirsi all'impresa unica definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti soprariportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare delle misure di aiuto del presente provvedimento.

Le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del citato regolamento 1407/2013 a valere sul bando saranno svolte direttamente da Regione Lombardia.

Ai fini di suddetti controlli, è fornita la modulistica (Allegato 9) per acquisire le informazioni autocertificate dai soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000, che dovrà essere allegata alla domanda di contributo.

In caso di soggetti per cui si riscontri la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente, in caso di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis";
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

La presente iniziativa non intende escludere alcun settore economico, fatti salvi quelli esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 1407/2013.

B.2 Progetti finanziabili

I progetti devono essere finalizzati almeno ad uno degli obiettivi indicati al paragrafo A.1.2 e per essere ammissibili al finanziamento, i progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del bando e focalizzarsi su almeno una delle aree tematiche indicate al paragrafo A.1;
- b) essere rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 che risiedono, studiano o lavorano in Lombardia coinvolti direttamente o attraverso strumenti di partecipazione, ascolto e coinvolgimento e/o in percorsi di accompagnamento e tutoraggio per lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra gli enti locali;
- c) essere presentati da un Comune capofila di Ambito territoriale con una composizione minima del partenariato che rispetti quanto stabilito dal paragrafo A.3.1;
- d) essere presentati entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2021, con modalità conformi a quanto stabilito dal presente avviso e, in particolare, utilizzando la piattaforma "Bandi Online" inviando tutti i documenti previsti al paragrafo C.1 secondo la modulistica obbligatoria, laddove prevista;
- e) prevedere attività svolte integralmente nel territorio lombardo;
- f) avere una data di avvio successiva all'ammissione a finanziamento con l'approvazione della graduatoria e all'accettazione del contributo da parte del capofila e non oltre il 31/10/2021;
- g) concludersi entro il 31/10/2022 e avere una durata minima di 10 mesi

I progetti devono inoltre prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

A. INTERVENTI DI CAPACITY BUILDING

Gli interventi di capacity building sono realizzati da un partenariato di almeno 3 soggetti beneficiari tra quelli indicati al punto A.3 e specificatamente costituiti al fine di creare o consolidare uno "spazio territoriale e istituzionale", dove tutti i partner possono concorrere a costruire delle sinergie istituzionali e territoriali. Gli interventi prevedono l'adozione di strumenti di partecipazione, ascolto e coinvolgimento dei giovani (es. call for proposal, hackathon, strumenti digitali) e percorsi di accompagnamento e tutoraggio per lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra gli enti locali.

Il progetto dovrà prevedere:

- l'identificazione di uno o più soggetti tra quelli indicati al punto A.3 nel proprio territorio che, attraverso l'azione di capacity building, possono attivare potenzialità latenti e/o presenti per sviluppare interventi e servizi per i giovani;
- l'accompagnamento e il supporto al soggetto o ai soggetti individuati per lo scambio di esperienze e la messa a sistema di un'azione o più azioni rappresentative dell'efficacia dell'intervento di capacity building;
- una rete di partner che rappresenti il territorio intercomunale con riferimento alle aree di attività dei partner stessi;
- l'individuazione di un risultato e di impatti pertinenti e significativi nei territori coinvolti per verificare gli effetti attesi e la sostenibilità futura;
- la scelta di un project manager interno al partenariato in grado di gestire in modo efficace la rete di relazioni tra i vari soggetti coinvolti.

B. PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI E REALIZZATI CON I GIOVANI

Il Capofila dovrà costruire una rete di partner disponibile a sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, quali:

- B.1. Iniziative promosse e realizzate dai giovani
- B.2. iniziative di peer education
- B.3. iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o youth workers³ ovvero rafforzare le competenze e lo sviluppo delle soft skills degli operatori del territorio in coerenza con quelle individuate nel ETS Competence Model for Youth Workers to Work Internationally⁴, promuovendo una partecipazione anche dei giovani operatori 18-34.

I progetti dovranno avere le finalità coerenti con quelle indicate al punto A.1 del bando e dovranno prevedere uno o più dei seguenti strumenti e delle strategie per la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori. Nello specifico i progetti potranno valorizzare la partecipazione giovanile attraverso i seguenti strumenti suggeriti in relazione alle diverse fasi progettuali:

FASE PROGETTUALE	STRUMENTI
Fase di progettazione	Call for proposall, for ideas, sondaggi on line, project work
Fase di organizzazione	Avvisi di manifestazione di interesse, accordi di collaborazione o sinergie istituzionali volte al match tra le idee e proposte dei giovani e i partner che possono supportare l'azione dei giovani per i giovani
Fase di realizzazione	Interventi di peer education, hackathon, azioni di collaborazione partecipata, tutoraggio, project work, ecc
Fase di comunicazione	Progettazione delle iniziative di comunicazione con il coinvolgimento dei giovani

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono considerate ammissibili le spese coerenti con il progetto sostenute dai beneficiari (capofila e partner) e quietanzate a partire dalla data di avvio del progetto, indicata in fase di presentazione della domanda, e sino alla data di conclusione dello stesso.

Non possono essere erogati contributi su spese che siano già state oggetto di altri contributi pubblici o per le quali è stata presentata domanda di contributo pubblico.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) personale dipendente, cioè personale strutturato in forza al capofila e al partenariato (nel limite del 30% del costo totale) e personale non strutturato (personale parasubordinato e volontari, questi ultimi nei limiti del 10% del valore complessivo di progetto);
- b) prestazioni professionali di terzi (nel limite del 30% del costo totale);
- c) spese correnti (nel limite del 5% del costo totale);
- d) spese per la comunicazione e la promozione;

³ Lo *youth worker* è l'operatore, professionista o volontario che facilita l'apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani.
⁴ Modello di competenze per animatori giovanili individuate nell'ambito della Strategia di formazione della Commissione Europea Salto-Gioventù per l'apprendimento formale e non formale per gli animatori giovanili nell'ambito della Commissione europea Easmus + Gioventù, il Corpo europeo di solidarietà (<https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworks/youthworkers-competence-model/>)

e) materiale di consumo e spese gestionali (nel limite del 15% del costo totale del progetto).

Per essere ammissibili le spese devono essere direttamente collegate alle attività previste dal progetto presentato. Saranno comunque ritenute ammissibili spese relative alla voce di spesa a) “personale” i cui giustificativi siano datati nei 30 giorni successivi alla data di chiusura del progetto, purché debitamente motivate nella scheda di chiusura e a condizione che si riferiscano ad attività concluse entro i termini previsti.

Non sono considerate ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni ammortizzabili⁵.

Tabella 2 - Tabella dei codici COSTI/ONERI ammessi per la compilazione del Piano economico dettagliato

CODICE	VOCI DI SPESA
A	Personale strutturato (max 30% del totale di progetto) e/o non strutturato e volontari, questi ultimi nei limiti del 10% del valore complessivo di progetto
B	Prestazioni professionali di terzi (max 30% del totale di progetto)
C	Spese correnti (max 5% del totale di progetto)
D	Spese per la comunicazione e promozione
E	Materiale di consumo e altre spese di gestione (max 15% del totale di progetto)

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come alcune possibili voci di costo sono da ricondurre alle voci di spesa previste nel piano economico.

Tabella 3 – esempio di voci di costo e relativi giustificativi

VOCE DI SPESA	DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO ELEMENTARE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
A) Personale strutturato (max 30% del totale di progetto) e/o non strutturato	A.1 Strutturato: include l'insieme delle risorse umane stabilmente adibite allo svolgimento delle attività (max 30% costo di progetto)	Personale a tempo indeterminato	Buste paga unitamente ad autocertificazioni per specificare numero di ore lavorate sul progetto
		Personale assunto per sostituire temporaneamente altro personale dipendente (in caso di eventi quali malattia, aspettativa, maternità, ecc)	Contratto, buste paga unitamente ad autocertificazioni per specificare numero di ore lavorate sul progetto
		Personale a tempo determinato (per copertura di posizioni previste in pianta organica per svolgimento di attività ordinaria)	

⁵ Per beni ammortizzabili si intendono quei beni durevoli con costo unitario superiore a 516,46 euro e con una vita utile di almeno 5 anni la cui produttività si esaurisce nel tempo con l'utilizzo del bene stesso.

VOCE DI SPESA	DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO ELEMENTARE	GIUSITIFICATIVI DI SPESA
	A.2 Non strutturato: personale impiegato per realizzare le azioni del progetto che non rientri nel personale strutturato	Personale parasubordinato (assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto) e personale volontario (max 10% valore del progetto)	Contratti/lettere di incarico, buste paga o notule, time sheet
B) Prestazioni professionali di terzi (max 30% del totale di progetto)	Include consulenze e prestazioni di tipo specialistico/professionale rese da soggetti terzi utilizzate per lo svolgimento di attività previste nel progetto esecutivo	Prestazioni professionali in tema di formazione, ricerca, project management, ecc.	Fatture, contratti, lettere di incarico nel quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata e il compenso complessivo
C) Spese correnti (max 5% del totale di progetto)	Include le spese di utilizzo locali e le utenze	Utenze (luce, gas, acqua...)	Fatture, bollette. In caso di spese imputabili pro quota è necessario allegare un'autocertificazione per esprimere il criterio di riparto
		Affitto locali e spazi (ammessi per il solo periodo in cui i locali sono utilizzati per la realizzazione delle azioni progettuali e solo nel caso che tali locali non possano essere messi a disposizione dell'ente capofila e/o partner di progetto)	Fatture. In caso di spese imputabili pro quota è necessario allegare autocertificazione per esprimere il criterio di riparto
D) Spese per la comunicazione e promozione	Include le spese per la comunicazione, l'informazione e la disseminazione dei servizi e dei risultati di progetto: qualsiasi forma di spesa promozionale relativa alla pubblicità conoscitiva del progetto sul territorio. Tutto il materiale prodotto dovrà essere conforme a quanto previsto dalle regole di utilizzo predisposte da Regione Lombardia e saranno ritenute ammissibili unicamente le spese di promozione, pubblicizzazione e divulgazione di materiali approvati da RL.	Campagne informative	Fatture, ricevute. In caso di spese imputabili pro quota è necessario allegare autocertificazione per esprimere il criterio di riparto
		Materiali divulgativi, anche multimediali	
		Professionisti della comunicazione (es grafici, videomaker...)	
		Seminari, workshop, conferenze	

VOCE DI SPESA	DESCRIZIONE	VOCE DI COSTO ELEMENTARE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA
E) Materiale di consumo e altre spese di gestione (max 15% del totale di progetto)	Include le spese per l'attività ordinaria che possono essere imputate in quota parte alla realizzazione del progetto. Include inoltre tutti i materiali strettamente funzionali alla realizzazione del progetto.	Noleggio attrezzature, strumentazioni, autoveicoli	Fatture. In caso di spese imputabili pro quota è necessario allegare autocertificazione per esprimere il criterio di riparto
		Acquisto di attrezzature, DPI, materiale di cartoleria, spese per acquisto viveri per attività di progetto che coinvolgano direttamente i giovani	Fatture, scontrini, ricevute. In caso di spese imputabili pro quota è necessario allegare un'autocertificazione per esprimere il criterio di riparto
		Spese sostenute per viaggi sostenute per viaggi, missioni sul campo, partecipazione a convegni, incontri correlati all'attività di gestione progetti, mobilità dei giovani	Scontrini, ricevute per rimborsi spese e note a piè di lista adeguatamente dettagliate

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Capofila esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a **partire dalle ore 10:00 del giorno 15/06/2021 e fino alle ore 12.00 del 15/07/2021**.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti in un video tutorial, reso disponibile sulla pagina della sezione Bandi del portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) relativa al presente Bando.

Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando non potranno essere accolte (ad es. domande in formato cartaceo o inviate tramite fax o posta elettronica) e verranno dichiarate inammissibili ed escluse.

La domanda dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda di partecipazione al Bando può essere presentata dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente o da altra persona incaricata dal soggetto richiedente. In quest'ultimo caso, dovrà essere sottoscritto l'incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda, vedi Allegato 1 al presente bando.

Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema. La registrazione deve essere effettuata dal soggetto richiedente o suo legale rappresentante o dalla persona incaricata della presentazione della domanda.

La registrazione nell'applicativo Bandi online può avvenire anche prima dell'apertura della procedura di adesione collegandosi al sito: www.bandi.regione.lombardia.it.

Tutte le informazioni relative alle modalità di registrazione sono sul portale della Regione Lombardia, alla sezione "Siti tematici/Bandi online: presenta la tua domanda".

La correttezza dei dati inseriti e, per gli utenti già registrati, la verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo, è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente dovrà fornire tutte le informazioni anagrafiche e del partenariato, con la descrizione del progetto, della sostenibilità e dei risultati attesi e sottoscrivere le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione e a caricarla elettronicamente sul Sistema Informativo:

- domanda generata dal sistema e firmata;
- delega/incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda;
- accordo di partenariato (Allegato 2) sottoscritto con firma autografa o elettronica;
- scheda descrizione progetto come da format allegato;
- scheda budget di dettaglio come da format allegato (Allegato 4).

Nell'apposita sezione della domanda online verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti sopra indicati costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema, sottoscriverla con firma elettronica e riallegare il documento firmato.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o con firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972, art. 16, All. B.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti.

Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento risorse, nonché l'elenco dei progetti non ammessi. Sono ammissibili a finanziamento solo i progetti che raggiungeranno il punteggio minimo di 55 punti.

A parità di valutazione la graduatoria seguirà il criterio della data di protocollazione della domanda.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

La procedura di selezione dei progetti presentati sul bando si articola in due fasi:

- Fase di istruttoria formale: riguarda l'ammissibilità formale della domanda di contributo e la verifica dell'ammissibilità formale è di competenza del responsabile del procedimento;
- Fase di istruttoria di merito: riguarda esclusivamente le domande risultate formalmente ammissibili, è incentrata sulla valutazione di merito delle singole proposte progettuali ed è svolta dal Nucleo di valutazione composto da rappresentanti della Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione e delle Direzioni Generali Autonomia e Cultura; Formazione e Lavoro; Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità; Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione e semplificazione.

Il Nucleo di valutazione sarà nominato con successivo provvedimento del Direttore generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e comunicazione.

Sulla base della graduatoria definita in esito al processo di valutazione e compatibilmente alla disponibilità finanziaria stanziata per il presente Bando, Regione Lombardia individuerà entro il **30/09/2021** i progetti ai quali assegnare un contributo.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la completezza documentale della stessa.

Rispetto ai criteri di ammissibilità formale sono considerate inammissibili, quindi escluse automaticamente dalla successiva fase di valutazione, le proposte:

- a) presentate da un capofila che non rispetti i requisiti di ammissibilità specificati nel paragrafo A.3;
- b) presentate da una rete di partenariato che non rispetti il requisito minimo previsto nel paragrafo A.3
- c) incomplete o difformi, vale a dire inoltrate con modulistica diversa da quella fornita, non integralmente compilata o sprovvista di uno o più allegati indicati al paragrafo C.1;
- d) incoerenti con le finalità e gli obiettivi del bando;

- e) che non rispettino i vincoli stabiliti dal bando con riferimento alle caratteristiche del contributo e del progetto;
- f) presentate in ritardo o con modalità difformi rispetto a quanto previsto dal bando. Per la scadenza, fanno fede la data e l'ora di inoltro elettronico del Modulo progetto e della documentazione allegata;

Si specifica che l'inammissibilità di un membro del partenariato non implica l'inammissibilità formale del progetto laddove, anche venendo meno uno o più soggetti, vengano comunque rispettati i vincoli del partenariato minimo indicati nel paragrafo A.3.

Nel caso di inammissibilità sopraggiunta di un membro del partenariato rispetto ai requisiti indicati al paragrafo A.3, il Capofila deve informare tempestivamente Regione Lombardia inviando una pec a comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia dichiara il soggetto inammissibile e chiede al Capofila la modifica dell'accordo di partenariato e la modifica del Piano economico anche prevedendo la sostituzione del partner entro 5 gg solari.

Il Capofila, dopo aver individuato il nuovo partner, dovrà inviare a Regione Lombardia la richiesta di sostituzione del partner per approvazione prima di procedere alla modifica dell'accordo di partenariato. Regione Lombardia darà tempo al Capofila di modificare l'accordo sostituendo il/i partner inammissibile/i, approvando un nuovo accordo o rettificando l'accordo presentato in fase di candidatura attraverso un documento esplicativo sottoscritto digitalmente da tutti i partner, da inviare entro i 5 gg solari successivi alla comunicazione di Regione Lombardia.

C3.c Valutazione delle domande

Il Nucleo valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO 1: QUALITÀ DEL PROGETTO		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO
	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	45
1.a) La proposta è basata su un'analisi dei bisogni autentica, adeguata e contestualizzata rispetto all'ambito territoriale di riferimento	Da 1 a 5	
1.b) Gli obiettivi e il piano di intervento sono chiaramente descritti in termini di risorse, destinatari, ruoli dei soggetti, tempi e modalità e risultano coerenti con l'analisi dei bisogni	Da 1 a 5	
1.c) Le attività di progetto sono sviluppate in coerenza con la programmazione locale delle politiche rivolte ai giovani, ad esempio con il Piano Sociale di Zona, proponendo elementi di sviluppo rispetto all'offerta dei servizi esistente, iniziative di capacity building per gli enti appartenenti al medesimo Ambito territoriale e/o modelli di innovazione sociale	Da 1 a 10	

1.d) La proposta risponde a particolari esigenze emerse a seguito dell'emergenza COVID19 ed è funzionale al rilancio del territorio e/o di attività rivolte al target giovanile	Da 1 a 10	
1.e) Il progetto coinvolge, nei destinatari finali, giovani appartenenti a fasce fragili della popolazione	Da 1 a 10	
1.f) Il piano economico è coerente con il piano di progetto, e presenta voci di spesa adeguate e dettagliate	Da 1 a 5	
CRITERIO 2: QUALITÀ DEL PARTENARIATO		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO
	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	35
2.a) Considerando il totale dei soggetti coinvolti nel partenariato, c'è un adeguato livello di rappresentatività dell'Ambito territoriale di riferimento	Da 1 a 5	
2.b) I partner individuati possiedono esperienza in relazione all'area tematica individuata e alle azioni previste	Da 1 a 10	
2.c) C'è un adeguato bilanciamento tra i ruoli dei partner di progetto nella gestione delle azioni	Da 1 a 10	
2.d) All'interno del partenariato sono presenti, con ruolo attivo, una o più associazioni giovanili	Da 1 a 5	
2.e) Il partenariato coinvolge e sviluppa la rete degli sportelli informagiovani	Da 1 a 10	
CRITERIO 3: IMPATTO E DIFFUSIONE		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO:
	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	20
3.a) C'è una chiara definizione dei risultati attesi in termini sia qualitativi che quantitativi	Da 1 a 5	
3.b) Il progetto prevede un impatto chiaro e misurabile, durante e dopo l'arco della sua durata, anche al di fuori delle organizzazioni e dei soggetti che partecipano direttamente al progetto	Da 1 a 10	

3.c) Il progetto prevede una strategia di diffusione dei risultati anche attraverso i documenti e i supporti resi disponibili gratuitamente e promossi mediante licenze aperte	Da 1 a 5	
TOTALE PUNTEGGIO		100

Ai fini della valutazione del piano di intervento si terrà conto anche della strategia di comunicazione che si prevede utilizzare in relazione al target che si intende raggiungere (All. 3, sezione 6).

Non potranno essere inseriti in graduatoria i progetti che non raggiungano il punteggio minimo di 55.

Laddove in sede di valutazione alcuni costi presentati in preventivo siano considerati non ammissibili, non coerenti rispetto al piano di attività previsto o eccessivi, il contributo assegnabile verrà ricalcolato riducendo o eliminando tali costi, fino a concorrenza massima del 70% delle spese ammissibili, fermo restando il valore minimo dei progetti come indicato al paragrafo B1.

C3.d Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni solari dalla data della richiesta.

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda (par. C.3.b).

L'assenza dei documenti di seguito riportati non può essere sanata tramite richiesta di integrazioni documentali e comporta l'inammissibilità formale del progetto (par. C.3.b):

- domanda di partecipazione generata dal sistema e firmata elettronicamente dal legale rappresentante del capofila o da suo delegato autorizzato;
- accordo di partenariato;
- scheda descrizione progetto;
- Piano economico.

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro il 30/09/2021 il Responsabile di Procedimento approva la graduatoria dei progetti presentati, specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

La graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sui siti istituzionali di Regione Lombardia e su www.giovani.regione.lombardia.it.

Gli esiti dell'istruttoria verranno inoltre comunicati tramite Bandi online all'indirizzo inserito in fase di adesione in Bandi on line da parte del soggetto capofila.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo viene erogato da ANCI Lombardia, come stabilito nella Convenzione operativa con Regione Lombardia (D.G.R. del 3/05/2021, n. 4646).

L'erogazione avverrà in tre tranches, come di seguito descritto:

- **ANTICIPAZIONE:** erogata nella misura del 20% del contributo assegnato. L'anticipazione dovrà essere espressamente richiesta sul sistema Bandi on line da parte del capofila entro il 31/10/2021 e sarà erogata da parte di ANCI Lombardia entro 30 giorni dalla richiesta;
- **ACCONTO:** erogato nella misura del 30%, dopo aver sostenuto i costi di progetto pari 20% del valore complessivo del progetto. L'acconto dovrà essere richiesto sul sistema Bandi online da parte del Capofila in fase di rendicontazione intermedia. La liquidazione dell'acconto avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della rendicontazione intermedia presentata e sarà erogata da ANCI Lombardia;
- **SALDO:** dietro presentazione della richiesta sul sistema Bandi on line da parte del Capofila entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, previa presentazione della rendicontazione e relazione finale. La liquidazione del saldo avverrà entro 30 giorni dalla accettazione della rendicontazione finale e sarà erogata da ANCI Lombardia.

Nel caso in cui il Capofila, a seguito di una ricognizione tra i partner di progetto, dovesse valutare di non riuscire ad utilizzare il contributo regionale concesso, deve comunicare tempestivamente la rinuncia parziale o totale al contributo regionale concesso, attraverso apposita modulistica riportata su carta intestata.

Qualora, a seguito di verifica della rendicontazione finale presentata, il contributo ammissibile fosse inferiore rispetto a quanto già erogato, il beneficiario (capofila) è tenuto alla restituzione della somma eccedente ad ANCI Lombardia.

L'Ente Capofila è tenuto, per il trasferimento delle somme ai soggetti partner, ad acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. Gli enti che non hanno posizioni INPS/INAIL sono tenuti a dichiararlo attraverso apposita modulistica.

C4.a Adempimenti post concessione

Il capofila beneficiario tramite Bandi online dovrà presentare entro il 31/10/2021:

- l'accettazione del contributo assegnato;
- la comunicazione di avvio delle attività;
- la richiesta di anticipazione.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi reali, fatto salvo per quanto riguarda la valorizzazione del personale volontario. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, quietanziate e rendicontate.

Potranno essere riconosciute solo le spese rendicontate relative alle attività progettuali e ricomprese nel piano economico, purché siano sostenute dai beneficiari (capofila e partner) a partire dalla data di avvio del progetto e, in ogni caso, non antecedente alla data di ammissione al finanziamento del progetto e fino alla data di conclusione del medesimo.

Saranno comunque ritenute ammissibili spese relative alla voce di spesa a) "personale" i cui giustificativi siano datati nei 30 giorni successivi alla data di chiusura del progetto, purché

debitamente motivate nella scheda di chiusura e a condizione che si riferiscano ad attività concluse entro i termini previsti.

Tutte le spese rendicontate dovranno risultare pagate al momento della presentazione della rendicontazione.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal capofila e dai soggetti partner che hanno sottoscritto l'accordo, per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni). Non sono pertanto accettati pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario (capofila/partner) e il fornitore. Il giustificativo di spesa riportante la dicitura "quietanzato" o "pagato" ancorché apposta direttamente dal fornitore, con proprio timbro e firma, non è considerato un dimostrativo di pagamento valido.

Non sono ammesse forme di autofatturazione di alcun genere, né la fatturazione incrociata fra i membri del partenariato.

Non possono essere erogati contributi su spese che siano già state oggetto di altri contributi pubblici o per le quali è stata presentata domanda di contributo pubblico.

L'ammontare del contributo erogabile è determinato esclusivamente in proporzione alle spese valutate come ammissibili e nei limiti previsti del contributo assegnato.

La rendicontazione dovrà essere presentata obbligatoriamente in due momenti:

- **RENDICONTAZIONE INTERMEDIA:** dovrà essere presentata tramite la piattaforma Bandi online entro il 31/05/2022, unitamente alla richiesta di acconto intermedio, rendicontando spese il 20% del valore del progetto;
- **RENDICONTAZIONE FINALE:** dovrà essere presentata tramite la piattaforma Bandi online entro 60 giorni dalla conclusione del progetto ed entro il 15/12/2022, unitamente alla richiesta di saldo finale.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Sono ammessi spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano economico entro il limite previsto del 15% dei costi totali, fermo restando il limite percentuale delle singole voci di spesa ammissibili, qualora previsto secondo le finestre temporali che verranno indicate nelle Linee guida di rendicontazione.

Altre modifiche (fra cui ad esempio la variazione di quote di costo e di contributo attribuite ai partner), potranno essere apportate solo se adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate dagli enti finanziatori, pena la decadenza dal contributo, fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissibilità.

La richiesta di riprogettazione ed eventuali ulteriori modifiche adeguatamente motivate dovranno essere trasmesse dal capofila a Regione Lombardia tramite l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari (capofila e partner) hanno l'obbligo di:

- conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno 10 anni dalla data di liquidazione del contributo;
- segnalare tempestivamente eventuali variazioni relativamente a coordinate bancarie, denominazione sociale, Legale Rappresentante alla casella posta elettronica certificata comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it;
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es: materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con risorse di Regione Lombardia;
- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia e ANCI Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale;
- realizzare il progetto così come approvato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando;
- assicurare la copertura finanziaria del progetto per la parte di spese non coperte dal contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente all'accettazione dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia alla casella di posta elettronica certificata comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it. In tal caso, Regione Lombardia e Anci Lombardia procederanno ad azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal bando, e in particolare:

- mancata accettazione del contributo nei termini previsti al paragrafo C.4.a;
- mancata presentazione della documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo C.4.b;
- realizzazione difforme rispetto al progetto originale, qualora non sia stata autorizzata secondo quanto previsto al paragrafo C.4.c;
- gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico dei beneficiari (capofila/partner);
- rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci da parte del capofila o dei partner in fase di presentazione della domanda e delle richieste di erogazione;
- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- qualora i beneficiari (capofila/partner) non consentano il regolare svolgimento delle procedure di controllo;
- assenza assoluta di spesa;
- mancato rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti in de minimis, applicabile solo per i potenziali beneficiari (partner) che svolgano attività economica e di rilevanza non locale e limitatamente alla quota di contributo regionale.

Qualora la dichiarazione di decadenza o di revoca avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario (capofila) dovrà restituire ad Anci Lombardia l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione e sino alla data di restituzione.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

La perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo A.3 deve essere comunicata entro e non oltre 15 giorni solari alla casella di posta elettronica certificata comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it.

Dal momento della perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità l'ente non potrà sostenere ulteriori spese a valere sul progetto e saranno riconosciute ai fini del calcolo della quota di contributo spettante esclusivamente le spese antecedenti la sopraggiunta inammissibilità. Qualora l'ammontare del contributo già percepito fosse superiore al contributo effettivamente spettante, il Capofila dovrà restituire a Regione Lombardia l'importo indebitamente percepito e procedere a sua volta al recupero della somma da parte dell'ente per cui è occorsa l'inammissibilità.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono previste proroghe alla durata dei progetti.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia e ANCI Lombardia si riservano la possibilità di effettuare specifici controlli a campione, prima o dopo la liquidazione del contributo assegnato.

I controlli si esercitano, anche attraverso l'utilizzo di banche dati, sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante in tutte le fasi del processo.

I controlli vengono eseguiti da soggetti formalmente incaricati presso la sede legale o operativa del capofila e – a seconda dei casi – del/dei partner. In tale fase il Legale Rappresentante o suo delegato è tenuto a consentire le procedure di controllo, a esibire gli originali della documentazione prodotta in sede di rendicontazione relativamente alle spese effettivamente sostenute e dei relativi strumenti di pagamento, nonché ogni altro documento attinente alla realizzazione dell'attività, pena la revoca del contributo assegnato e, se già liquidata, la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- N° giovani coinvolti dai progetti
- N° operatori coinvolti dai progetti
- N° organizzazioni coinvolte nei progetti

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Politiche giovanili e programmazione europea della Direzione Generale Sviluppo Città metropolitana, Giovani e comunicazione – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 7.

I soggetti giuridici beneficiari (capofila e partner) sono tenuti a loro volta al rispetto della normativa vigente nei confronti delle eventuali persone fisiche di cui tratteranno i dati, in qualità di titolari del trattamento.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sulla pagina web (www.giovani.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: giovani@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Aria S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	"La Lombardia è dei giovani" 2021
DI COSA SI TRATTA	Il bando "La Lombardia è dei giovani" in questa terza edizione vuole promuovere una ricomposizione dell'offerta dei servizi rivolti ai giovani, orientando gli interventi sui bisogni reali e personalizzando la risposta sulle esigenze specifiche delle persone, valorizzando la rete degli sportelli Informagiovani come canale preferenziale, capace di favorire la connessione e la logica di sistema e di rete.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	I progetti devono essere presentati in forma di partenariato di almeno 3 soggetti con a capofila un Comune capofila di un ambito territoriale. Nel partenariato è obbligatorio il coinvolgimento di almeno un soggetto privato o del privato sociale.
RISORSE DISPONIBILI	EUR 1.370.000,00 I progetti potranno essere finanziati con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 70.000 euro.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto. I soggetti che presentano domanda potranno richiedere un contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili e comunque minimo di 10.000,00 euro e massimo di 70.000,00 euro.
DATA DI APERTURA	Ore 10:00 del 15/06/2021
DATA DI CHIUSURA	Ore 12:00 del 15/07/2021
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile sul sito: www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti non ammessi. Saranno ammissibili a finanziamento i progetti che raggiungeranno il punteggio minimo di 55.

INFORMAZIONI E CONTATTI	Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Aria S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica Per informazioni e segnalazioni relative al bando rivolgersi a: Struttura Politiche giovanili e programmazione europea Direzione Generale Sviluppo della Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano Email: giovani@regione.lombardia.it
-------------------------	--

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Sviluppo della Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione
Struttura Politiche giovanili e programmazione europea
Regione Lombardia,
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
Email: comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Fasi e tempistiche per la gestione dei progetti

FASI	TEMPISTICHE
PRESENTAZIONE DOMANDE	Dalle ore 10:00 del 15/06/2021 Alle ore 12:00 del 15/07/2021
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	Entro il 30/09/2021
ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO E ADEMPI- MENTI POST CONCES- SIONE	• Accettazione del contributo assegnato tramite Bandi on line entro e non oltre 31/10/2021 da inviare tramite Bandi on line; • Presentazione tramite Bandi on line entro il 31/10/2021 della comunicazione di avvio delle attività e della richiesta di anticipazione;
PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE	I progetti devono essere rendicontati a costi reali (fatto salvo per la valorizzazione dei volontari), il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Potranno essere riconosciute solo le spese rendicontate relative alle attività progettuali e ricomprese nel piano economico, purché siano sostenute dai beneficiari (capofila e partner) a partire dalla data di avvio del progetto, e in ogni caso non antecedente alla data di ammissione al finanziamento del progetto e fino alla data di conclusione del progetto. Saranno comunque ritenute ammissibili spese relative alla voce di spesa a) “personale” i cui giustificativi siano datati nei 30 giorni successivi alla data di chiusura del progetto, purché debitamente motivate nella scheda di chiusura e a condizione che si riferiscono ad attività concluse entro i termini previsti. • Tutte le spese rendicontate dovranno risultare pagate al momento della presentazione della rendicontazione. Presentazione della rendicontazione intermedia tramite Bandi Online entro il 31/05/2022 • Presentazione della rendicontazione finale del progetto tramite Bandi on line entro il 15/12/2022.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	• ANTICIPAZIONE: erogata nella misura del 20% del contributo assegnato. L'anticipazione dovrà essere espressamente richiesta sul sistema Bandi on line da parte del capofila entro il 31/10/2021 e sarà erogata da parte di ANCI Lombardia entro 30 giorni dalla richiesta; • ACCONTO: erogato nella misura del 30%, dopo aver sostenuto i costi di progetto pari al 20% del valore complessivo del progetto e dovrà essere richiesto sul sistema Bandi online da parte del capofila in fase di rendicontazione intermedia attraverso il sistema Bandi on line. La liquidazione dell'acconto avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della rendicontazione intermedia presentata e sarà erogata da ANCI Lombardia; • SALDO: dietro presentazione della richiesta sul sistema Bandi on line da parte del capofila beneficiario entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, previa presentazione della rendicontazione e relazione finale. La liquidazione del saldo avverrà entro 30 giorni dalla accettazione della rendicontazione finale e sarà erogata da ANCI Lombardia.
--	---

D.11 Allegati/informative e istruzioni

- Allegato 1: Incarico per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda
- Allegato 2: Accordo di partenariato
- Allegato 3: Scheda descrizione progetto
- Allegato 4: Scheda budget e tabella valorizzazioni
- Allegato 5: Diritto di accesso ai documenti amministrativi – informativa
- Allegato 6: Richiesta di accesso agli atti
- Allegato 7: Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato 8: Informativa Firma elettronica
- Allegato 9: Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”

ALLEGATO 1**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO “La Lombardia
è dei giovani 2021”**

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

☐ Presidente ☐ Legale rappresentante pro tempore ☐ Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante della società ☐ dallo Statuto**DICHIARA DI CONFERIRE**

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione elettronica e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando La Lombardia è dei giovani quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ☐

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma elettronica, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma elettronica la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

ALLEGATO 2**FORMAT ACCORDO DI PARTENARIATO**

(CARTA INTESTATA DELL'ENTE CAPOFILA)

ACCORDO DI PARTENARIATO

1. ..., con sede in ... Via ..., codice fiscale n. ..., rappresentata da ..., in qualità di ...nato/a ail..... ("Capofila");
2. ..., con sede in ... Via ..., codice fiscale n. ..., rappresentata da ..., in qualità di ... nato/a ail..... ("Partner 1");
3. ..., con sede in ... Via ..., codice fiscale n. ..., rappresentata da ..., in qualità di ... nato/a ail..... ("Partner 2");
4. ..., con sede in ... Via ..., codice fiscale n. ..., rappresentata da ..., in qualità di ... nato/a ail..... ("Partner 3");

Capofila, Partner 1, Partner 2 e Partner 3 singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti";

premesso che

- a. Con decreto n.del..... Regione Lombardia ha approvato il bando "La Lombardia è dei giovani", in attuazione della D.G.R. del 3.05.2021, n. 4646;
- b. le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre a Regione Lombardia ("Regione") nell'ambito del bando "La Lombardia è dei giovani 2021", l'iniziativa denominata "... " ("Progetto") ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto ("Contributo"), pari al 70% del costo complessivo del progetto, le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte nella documentazione inserita ("Documentazione") nella piattaforma informatica Bandi Online di Regione Lombardia;
- c. il bando è volto al sostegno di iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti e di interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità;
- d. saranno oggetto di cofinanziamento le seguenti azioni a favore dei giovani:
 - ☐ A. capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti anche non appartenenti allo stesso ambito territoriale;
 - ☐ B. interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, che prevedano iniziative intraprese, avviate e portate avanti dai giovani stessi; iniziative di peer education o iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o youth workers.
 - ☐ B.1 iniziative promosse e realizzate dai giovani
 - ☐ B.2 iniziative di peer education
 - ☐ B.3 iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o youth workers ovvero rafforzare le competenze e lo sviluppo delle soft skills degli operatori del territorio in coerenza con quelle individuate nel ETS Competence Model for Youth Workers to Work Internationally, promuovendo una partecipazione anche dei giovani operatori 18-34.

e in relazione ad una o più delle seguenti tematiche:

- ☐ sviluppo sostenibile
- ☐ transizione digitale
- ☐ arte, cultura e sport
- ☐ orientamento al mondo del lavoro
- ☐ educazione finanziaria
- ☐ mobilità dei giovani
- ☐ contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere

e. le Parti, con il presente ("Accordo"), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione del Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all'erogazione del Contributo e ogni altro rapporto comunque riferibile al Progetto o al Contributo;

convengono e stipulano quanto segue;

Articolo 1 (Oggetto dell'accordo)

1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell'Accordo;
2. le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative per la sua realizzazione;
3. le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da Regione per la concessione e l'erogazione dei contributi e, in particolare, il testo del bando di cui alle Premesse.

Articolo 2 (Obblighi delle Parti)

Le parti del presente accordo si impegnano:

1. alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella Documentazione;
2. a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell'Accordo e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
3. ad assicurare la copertura finanziaria della quota parte di spesa non coperta da contributo per le azioni di propria competenza.

Articolo 3 (Capofila e suoi obblighi)

Partner 1, Partner 2, Partner ... conferiscono in qualità di capofila il Comuni capofila di Ambito territoriale di..... che accetta mandato irrevocabile di rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al contributo e alla sua erogazione, nonché per il trattamento dei dati personali relativi al Progetto.

Articolo 4 (Obblighi dei Partners)

I soggetti partners si impegnano a:

1. comunicare al Capofila ogni variazione dei dati indicati nella domanda;
2. collaborare per la realizzazione del progetto ".....";
3. in presenza di contributo, a non recedere dal presente Accordo fino alla completa realizzazione del progetto "....."

Articolo 5 (Impegni finanziari)

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari relativi al progetto “.....” di cui all’art. 2:

- il Comune di....., in qualità di Capofila, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di Euro, di cui Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a Euro;
- il Comune di....., in qualità di Capofila, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di Euro, di cui Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a Euro;
- il Comune di....., in qualità di Capofila, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di Euro, di cui Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a Euro;
- (aggiungere il punto elenco per ogni partner come sopra)

Articolo 6 (Durata dell’Accordo)

L’Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione delle Parti e sino a conclusione di tutte le attività realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate.

Articolo 7 (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di

Articolo 8 (Conclusioni)

Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.

Luogo e data ...

Firma elettronica e/o autografa

Capofila	Partner 1	Partner 2	Partner 3 ...
_____	_____	_____	_____

ALLEGATO 3

FORMAT SCHEDA PROGETTO

1. DATI PROGETTO

1.1 - TITOLO DEL PROGETTO	
1.2 - CAPOFILA	

1.2 DESCRIZIONE DEL PARTENARIATO

<i>Per ogni partner (compreso il capofila): indicare denominazione e ragione sociale, il ruolo nel progetto e le competenze pregresse (max 2000 battute per partner). I progetti devono essere presentati in forma di partenariato di almeno 3 soggetti con a capofila un Comune capofila di un ambito territoriale. Nel partenariato è obbligatorio il coinvolgimento di almeno un soggetto privato o del privato sociale. Tutti i partner devono sottoscrivere l'Accordo di partenariato obbligatorio</i>

1.3 OBIETTIVO DI PROGETTO

Indicare con una X uno o più obiettivi indicati nel bando che si intende raggiungere con il progetto	
☐	sostenere iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti
☐	sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l'autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità;
e indicare una o più delle seguenti tematiche:	
☐	sviluppo sostenibile
☐	transizione digitale
☐	arte, cultura e sport
☐	orientamento al mondo del lavoro
☐	educazione finanziaria

	<i>mobilità dei giovani</i>
	<i>contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere</i>

1.4 SINTESI DI PROGETTO

*Fornire una **sintesi del progetto** complessivo (max 5000 battute) in coerenza con gli obiettivi e le azioni principali previste.*

2. DESCRIZIONE PROGETTO

2.1 – AZIONI E INIZIATIVE PROGETTUALI

AZIONI (è possibile indicare una o più azioni; nel caso di azione B è obbligatorio individuare almeno una iniziativa)		
	A	INTERVENTI DI CAPACITY BUILDING
	B	PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI E REALIZZATI CON I GIOVANI
	B.1.	iniziative promosse e realizzate dai giovani
	B.2.	iniziative di peer education
	B.3.	iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o youth workers ovvero rafforzare le competenze e lo sviluppo delle soft skills degli operatori del territorio in coerenza con quelle individuate nel ETS Competence Model for Youth Workers to Work Internationally, promuovendo una partecipazione anche dei giovani operatori 18-34.

2.2 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

Fornire una descrizione del contesto/territorio di svolgimento del progetto e indicare elementi socio-economici o geografici caratterizzanti e significativi in coerenza con gli obiettivi e le azioni principali previste. (max 5000 battute)

2.3 TARGET DI RIFERIMENTO

*Fornire dati descrittivi e quantitativi riferiti alla popolazione giovanile del territorio potenzialmente interessata dalla proposta progettuale utilizzando per quanto possibile dati ufficiali (es. ISTAT, dati USR sulla popolazione scolastica o simili), nel caso di iniziativa A e B.3 indicare i dati quantitativi relativi agli operatori (**max 5000 battute**)*

2.4 INDIVIDUAZIONE PROBLEMI/BISOGNI TERRITORIO

*Descrivere, in relazione al contesto e al target di riferimento, problemi/bisogni del territorio che si intendono affrontare attraverso la realizzazione del progetto e la modalità di coinvolgimento dei giovani nella fase di stesura progettuale (**max 5000 battute**)*

2.5 OBIETTIVI SPECIFICI

*Descrivere sinteticamente gli obiettivi specifici che si intendono perseguire tramite la realizzazione del progetto (**max 3000 battute**)*

2.6 DURATA DEL PROGETTO

(Le attività progettuali per le quali si chiede il contributo regionale devono essere realizzate entro il 31 ottobre 2022).

Data di inizio del progetto (mese/anno)	MESE		ANNO	
Data di conclusione del progetto (mese/anno)	MESE		ANNO	

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE

Descrivere nel modo più dettagliato possibile le azioni e/o attività che si intendono attuare secondo il seguente schema. Indicare chiaramente gli output (prodotti realizzati grazie al coinvolgimento del

target); i risultati attesi (ovvero i benefici immediati che i/le destinatari/e del progetto ottengono attraverso la partecipazione alle attività) e gli indicatori quali/quantitativi; il/i soggetto/i responsabile dell'azione (capofila o partner).

Azione (n...).				
(titolo)				
Soggetto/i titolare/i dell'azione				
(nome partner o capofila)				
Destinatari/e				
(tipologia e numero)				
Tempistica	dalla data		alla data	
Obiettivo/i specifici di riferimento				
(tra quelli riportati al punto 2.5)				
Descrizione Azione				
(evidenziare eventuale articolazione in sotto-azioni)				
Output				
(cosa in concreto ci si attende come prodotto finale)				
Risultati attesi e indicatori quali/quantitativi				

(Replicare questa tabella per ogni attività prevista)

4. BILANCIO DEL PROGETTO – Allegato 4
tabella 4.1 - 4.2 e, in caso di valorizzazione, tabella 4.3.1 e 4.3.2

5. PIANO DI MONITORAGGIO

Descrivere la metodologia di monitoraggio e valutazione che si intende adottare per verificare il regolare svolgimento, i risultati e l'efficacia del progetto, anche in termini di valutazione delle politiche e di impatto sul territorio. La metodologia deve essere basata su indicatori specifici e misurabili (max 3000 battute + eventuale tabella indicatori)

Obiettivo comune	Risultato atteso	Fase di rilevazione	Unità di misura	Valore

6. PIANO DELLA COMUNICAZIONE

Descrivere la strategia di comunicazione che si prevede utilizzare in relazione al target che si intende raggiungere, dando adeguata evidenza al piano di politiche messe in atto da Regione Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione e al collegamento con le altre strategie locali e la disseminazione dei risultati. Indicare il sito internet del progetto, profili Instagram o social che si intendono utilizzare per la comunicazione delle attività progettuali (max 3000 battute)

7. SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO

*Descrivere come si intende garantire la sostenibilità futura delle azioni in termini di risorse e possibili fonti di finanziamento a livello regionale, nazionale e/o europeo.
Descrivere eventuali pianificazioni strategiche per un sistema di raccolta fondi che aiuti a consolidare e mantenere le esperienze maturate (max 3000 battute)*

Descrivere l'impatto e/o i collegamenti con la programmazione locale delle politiche giovanili (max 3000 battute)

8. PIANO DI RISK MANAGEMENT

Identificare e descrivere i possibili rischi, le relative misure di mitigazione e le soluzioni concrete applicabili.

(A titolo di esempio fare riferimento a: rischi di implementazione delle attività legati a circostanze esterne; rischi finanziari in relazione allo stato di avanzamento del progetto; rischi amministrativi e di coordinamento all'interno del partenariato, ecc.) (max 3000 battute)

ALLEGATO 4 (si veda versione file Allegato 4 in excel)

FORMAT PIANO ECONOMICO E TABELLA VALORIZZAZIONI

ALL. 4 BILANCIO DEL PROGETTO								
Il contributo regionale per i progetti ammessi non può superare il 70% del budget complessivo di progetto. Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse al contributo regionale a seguito dell'esame della rendicontazione finale.								
Tabella 4.1 Budget complessivo di progetto - Riportare in questa tabella l'obiettivo specifico di riferimento (vd tabella 2.5 della scheda progetto) e la stessa numerazione nonchè gli stessi titoli attribuiti alle azioni inserite nella tabella 3 della scheda progetto. Nella colonna "voce di spesa" inserire le tipologie di voci di spesa presenti nella tabella 4.2. tramite il menù a tendina								
Soggetto firmatario dell'Accordo di rete	Totale costi previsti	Quota Contributo regionale	Quota Cofinanziamento /valorizzazioni					
Ente capofila	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Partner n. 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Partner n.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Obiettivo specifico di riferimento (vd scheda progetto)	Azioni (n° - vd scheda progetto)	Voce di spesa (selezionare dal menu)	Soggetto titolare dell'azione	Contributo regionale richiesto	Risorse economiche di cofinanziamento	* Risorse di cofinanziamento in valorizzazione (v. tabella 4.3.1 e 4.3.2 secondo foglio di lavoro)	Totale progetto	Note**
							€ 0,00	
							€ 0,00	
							€ 0,00	
							€ 0,00	
							€ 0,00	
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
* Nota: in caso di risorse di cofinanziamento valorizzato (colonna 7), si ricorda di compilare le tabelle 4.3.1. e 4.3.2 sul secondo foglio di lavoro coerentemente a quanto indicato nel prospetto 4.1.								
Tabella 4.2 - Budget sintetico di progetto - Relativamente a ciascuna voce di spesa indicare i costi previsti, la quota di contributo regionale richiesto e le quote di cofinanziamento di risorse economiche e/o di valorizzazione.								
Voci di spesa	Quota di CONTRIBUTO REGIONALE richiesto A	Quota di cofinanziamento RISORSE ECONOMICHE B	Quota di cofinanziamento VALORIZZAZIONE C	Totale costi previsti A+B+C	CONTROLLO MASSIMALI			
A. Personale strutturato (max 30% del totale di progetto)				€ 0,00				
A1. Personale non strutturato				€ 0,00				
B. Prestazioni professionali di terzi (max 30% del totale di progetto)				€ 0,00				
C. Spese correnti (max 5% del totale di progetto)				€ 0,00				
D. Spese per la comunicazione e promozione				€ 0,00				
E. Materiale di consumo e altre spese di gestione (max 15% del totale di progetto)				€ 0,00				
TOTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

4.3 risorse di cofinanziamento in valorizzato - Le risorse di cofinanziamento possono essere espresse anche quale valorizzazione sia dei costi del personale coinvolto sia delle spese generali come di seguito specificato:					
· costo lordo del personale alle dipendenze del capofila o degli altri partner e/o valorizzazione del lavoro volontario da parte di giovani al di sotto dei 34 anni · spese generali di funzionamento e gestione del progetto da parte del soggetto capofila o degli altri partner					
I/le volontari/e non possono essere retribuiti/e per l'attività svolta all'interno del progetto, pertanto le loro prestazioni non possono essere finanziate dal contributo regionale. La stima figurativa del corrispondente costo reale può essere valorizzata.					
La valorizzazione dell'attività resa dalle/i volontari/e non deve superare:					
· per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle cooperative sociali; · per le prestazioni altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche					
Tabella 4.3.1 - Valorizzazione del costo del personale dipendente e/o valorizzazione del lavoro volontario (max 10%)					
Compilare una riga per ogni persona impegnata nel progetto, indicandone il numero di ore, il costo orario e il costo totale. Se una persona ha più compiti all'interno del progetto, va "conteggiata" ogni volta.					
Capofila/Partner di progetto	Azione n° e titolo	Ruolo	Costo orario	N. ore	Quota di cofinanziamento
			€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00		€ 0,00
			TOTALE*		€ 0,00
Tabella 4.3. 2 - Valorizzazione delle spese generali e di gestione - Compilare una riga per ogni tipologia di spesa imputata al progetto.					
Capofila/Partner di progetto	Azione n° e titolo	Quota di cofinanziamento			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
	TOTALE*	€ 0,00			
(*) I totali delle tabelle 4.3.1 e 4.3.2 devono corrispondere al totale della colonna C "Quota di cofinanziamento VALORIZZAZIONE" tabella 4.2					

ALLEGATO 5

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare **domanda verbale o scritta** agli uffici competenti:

<i>D.C./D.G.</i>	Direzione Generale Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione
<i>U.O./Struttura</i>	Politiche giovanili e programmazione europea
<i>Indirizzo</i>	Piazza Città di Lombardia
<i>Telefono</i>	02/6765.4956-0769
<i>E-mail</i>	comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it
<i>Orari di apertura al pubblico</i>	9.00-12.30 /14.30-16.30

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

ALLEGATO 6

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a _____
(Nome Cognome)

nato/a a _____ (____) _____ il ____/____/_____
(Comune) (Prov.) (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (____) _____
(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.) _____
(Numero)

tel. _____
(Numero)

Documento di identificazione

☐ Carta d'identità ☐ Passaporto ☐ Patente

n.° documento: _____
(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)

Data rilascio: ____/____/____ Scadente il: ____/____/_____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

Rilasciato da: ☐ Comune ☐ Questura ☐ Prefettura

Comune: _____ Provincia: _____

Stato: _____
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

In qualità di:

- ☐ diretto
interessato
- ☐ legale rappresentante
- ☐ procura da parte di

CHIEDE

- di
- ☐ visionare
- ☐ estrarne copia in carta semplice
- ☐ estrarne copia conforme in bollo
- ☐ riprodurre su supporto informatico dell'interessato

Documentazione richiesta _____

Motivazione della richiesta

Indirizzo (per comunicazioni/copie)

_____, ____/____/____

(Luogo) (Data)

(Firma)

INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

- il trattamento è indispensabile ai soli fini del procedimento di accesso;
- è realizzato da personale della Segreteria di Giunta anche con l'ausilio di mezzi elettronici.

Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a _____
(Nome Cognome)

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

ALLEGATO 7**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
BANDO "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI"**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 sull'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità e liceità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per le necessità del procedimento amministrativo relative al bando "La Lombardia è dei giovani".

Il presupposto normativo che garantisce la liceità del trattamento è: come da DGR 2112/19 si richiamano le LL.RR. 11/14 e 30/15 nonché la comunicazione della Commissione U.E. n. 269/18 La liceità del trattamento è garantita anche dal GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), art. 6, lett. a) e).

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con modalità manuale e con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è la Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rdp@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono trattati da soggetti terzi in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare: ANCI Lombardia ed i soggetti capofila dei progetti. L'elenco completo di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali e quindi alla partecipazione al bando in oggetto.

7. Tempi di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 3 anni dal termine dei progetti in relazione alle necessità di eventuali controlli realizzati da Regione Lombardia.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica comunicazione_giovani_cittametropolitana@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1, 20124, Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

ALLEGATO 8

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma elettronica italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. *EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:*
 - a) *è connessa unicamente al firmatario;*
 - b) *è idonea a identificare il firmatario;*
 - c) *è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;*
 - d) *è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.*
2. *Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".*
3. *Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."*

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l'utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell'ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO 9

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) **un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;**
- d) **un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.ispx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del de minimis corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ⁶	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ⁷	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime** 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

⁶ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

⁷ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)**☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	PIVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto sì cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa , li / /

In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 3 giugno 2021 - n. 7560

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) emergenza COVID-19: ammissione a finanziamento a valere sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», priorità di investimento 9.IV - servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, obiettivo specifico 9.8 - Interventi emergenziali COVID-19, Azione 9.8.1 - Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) del POR FSE Lombardia 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP007) - CUP E89J20001240006

LA DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE EUROPEE E
COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI TRASVERSALI -
AUTORITÀ DI GESTIONE POR FSE 2014-2020

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (RDC) recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) n. 2221/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Rilevato che l'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2221/2020, tra le altre disposizioni, prevede l'inserimento nel RDC dell'articolo 92 ter, il cui paragrafo 8, tra i diversi altri, dispone: «Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l'accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell'occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale»;

Visto il Programma Operativo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» della Regione Lombardia, approvato con Decisione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2017)1311 del 20 febbraio 2017, con decisione C(2018)3833 del 12 giugno 2018, con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019 e con decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020;

Visto il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 «Disposizioni

per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
 - il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare l'art. 22 riguardante «Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga» che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
 - l'art. 41 del decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 22 del d.l. 18/2020, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020;
 - il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'articolo 70 modifica l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di Cassa integrazione in deroga;
 - il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro»;
 - il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
 - il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Dato atto che:
- il comma 3 dell'art. 15 del d.l. 9/2020 (per la c.d. «zona rossa») prevede lo stanziamento dei fondi per gli interventi di Cassa Integrazione in deroga per le Regioni Lombardia e Veneto e statuisce che la ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - l'art. 22 del d.l. 18/2020 che:
 - al comma 3 individua le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura prevedendo la ripartizione delle stesse tra le Regioni e le Province Autonome con uno

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- al comma 4 attribuisce la concessione dei trattamenti alle Regioni e alle Province Autonome interessate, previa istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande ed entro i limiti di spesa, con decreto da trasmettere, unitamente alla lista dei beneficiari, in modalità telematica, entro quarantotto ore dall'adozione, all'INPS che provvede all'erogazione delle predette prestazioni; all'INPS è demandato il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e i risultati di tale attività sono forniti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni e Province Autonome interessate;

Visto l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto il 23 marzo 2020 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde ai sensi degli artt. 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

Visti:

- il decreto direttoriale del Direttore generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 27 marzo 2020 che ha proceduto al riparto delle risorse a valere sull'art. 15 del d.l. 9/2020 (per la c.d. «zona rossa» di cui al d.p.c.m. 1 marzo 2020) ed ha, peraltro, precisato che i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui al d.l. 9/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 attuativo dell'art. 22 del d.l. 18/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- il decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 che ha proceduto ad un primo riparto delle risorse a valere sul d.l. n. 18/2020 ed ha, peraltro, precisato che restano fermi i limiti di spesa di cui all'art. 17, comma 1, del d.l. 9/2020 e che i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga che possono essere riconosciuti entro detti limiti di spesa si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate dal medesimo d.l. 3/2020 e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione per un periodo non superiore alle 13 settimane;
- il decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del d.l. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del d.l. n. 18/2020;
- Il decreto interministeriale n. 10 del 3 luglio 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una terza quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del d.l. n. 18/2020;

Visti gli atti ufficiali di INPS ed in particolare:

- le circolari n. 38 del 12 marzo 2020, n. 47 del 28 marzo 2020, n. 78 del 27 giugno 2020, n. 86 del 15 luglio 2020 e n. 115 del 30 settembre 2020;
- i messaggi n. 1287 del 20 marzo 2020, n. 1478 del 2 aprile 2020, n. 1525 del 7 aprile 2020 e n. 1607 del 14 aprile 2020;

Vista la circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1 luglio 2020;

Preso atto che l'articolo 126, comma 10 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19;

Preso atto che agli artt. 241 e 242 il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Vista la d.g.r. n. XI/3372 del 14 luglio 2020 con cui si approva lo schema di Accordo quadro «Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020» e si dà mandato

all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 di procedere alla riprogrammazione del programma al fine di rendere disponibili per l'Accordo 168,5 milioni di euro a valere sul POR FSE 2014-2020;

Preso atto che con l'«Accordo - Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020» siglato in data 16 luglio 2020 dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e dal Presidente della Regione Lombardia, sono state individuate risorse libere per € 168.500.000,00 a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020 per la riprogrammazione dello stesso Programma volte al finanziamento della priorità «Lavoro (fino a 168,5 milioni di euro): Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione e cura dei minori; sviluppo del lavoro agile; indennità di tirocinio»;

Rilevato che con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 e che a valere sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», Priorità di investimento 9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, Obiettivo specifico 9.8 - Interventi emergenziali COVID-19, Azione 9.8.1 - Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) è prevista l'allocazione di € 168.500.000,00 per gli ammortizzatori sociali (CIGD), misura emergenziale attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, in linea con quanto contemplato nel citato Accordo tra il Governo e la Regione Lombardia;

Considerato che l'operazione «Cassa integrazione in deroga» risulta coerente con gli obiettivi e le finalità del POR FSE Lombardia 2014-2020, in particolare con la Priorità d'investimento 9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, Obiettivo specifico 9.8 - Interventi emergenziali COVID-19, Azione 9.8.1 - Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD);

Considerato che è stato acquisito il CUP dell'intervento - CUP E89J20001240006 - per un importo pari a € 168.500.000,00, nel rispetto delle istruzioni operative per l'acquisizione dello stesso condivise nell'ambito dello specifico gruppo di lavoro costituito dall'ANPAL-Autorità capofila FSE per la rendicontazione a valere su FSE delle spese connesse alla CIG in deroga;

Tenuto conto che:

- in data 11 febbraio 2021 la UO «Servizi all'impiego, prevenzione e gestione crisi aziendali, vertenze e ammortizzatori», già «UO Programmazione e coordinamento Servizi all'impiego», ha avuto accesso tramite utenza dedicata al sistema SIP Banca Dati Perceptor del portale INPS ed ha provveduto a scaricare i file relativi ai pagamenti disposti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dal 21 aprile 2020 al 10 febbraio 2021;
- in data 19 maggio 2021 con nota Protocollo E1.2021.0141291 è stato trasmesso il «Documento metodologico per la certificazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19» dall'AdG alle altre Autorità e ad ARIA s.p.a.;
- in data 21 maggio 2021 con nota Protocollo E1.2021.0144487 i file messi a disposizione da INPS sono stati trasmessi ad ARIA con nota Protocollo E1.2021.0144487 del 21 maggio 2021 con la richiesta alla società di effettuare l'incrocio tra i file medesimi e i decreti di Regione Lombardia considerando che, per la quantificazione e individuazione delle spese da rendicontare e che costituiscono il bacino di certificazione a valere sul POR FSE 2014-2020, è necessario tenere conto delle verifiche previste nella sezione «Criteri e modalità per la definizione del bacino di certificazione di 168,5 Meuro» del «Documento metodologico per la certificazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19»; contestualmente la UO «Servizi all'impiego, prevenzione e gestione crisi aziendali, vertenze e ammortizzatori» ha chiesto alla società di fornire apposita attestazione dei controlli effettuati;
- in data 25 maggio 2021, ARIA s.p.a. ha restituito l'esito delle verifiche compiute, tale verifica ha prodotto un file per un importo complessivo erogato di euro 171.101.890,76 e che costituisce l'universo di riferimento oltre che il potenziale bacino di certificazione;

Ritenuto di ammettere a finanziamento gli interventi relativi all'operazione «Cassa integrazione in deroga» per un valore complessivo massimo stimato di € 171.101.890,76 a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020, Priorità d'investimento 9.iv «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure

sanitarie d'interesse generale», Obiettivo specifico 9.8 «Interventi emergenziali COVID-19», Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)» - concessi con decreti dirigenziali della DG Istruzione, Formazione e Lavoro (ora DG Formazione e Lavoro) con riferimento al periodo 23 febbraio 2020 /17 maggio 2020 ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 del d.l. 9/2020 e dell'art. 22 del d.l. 18/2020 e succ. modificazioni - nei limiti dell'allocazione di € 168.500.000,00 previsti per gli ammortizzatori sociali (CIGD), misura emergenziale attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, a seguito della riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020;

Ritenuto, inoltre, di procedere, in considerazione dell'eccezionale urgenza, a rendicontare la relativa spesa a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020 sulla base dei dati pseudonimizzati del codice fiscale dei percettori degli ammortizzatori, messi a disposizione dall'INPS per l'estrazione da parte delle Autorità di Gestione coinvolte;

Ritenuto altresì di mantenere la certificazione delle spese a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020 subordinata ai controlli di I livello previsti dall'art. 125 par. 4 del RDC, sulla base delle indicazioni contenute nel Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19 e nel documento di proposta operativa transitoria dell'INPS, in attesa della finalizzazione dei documenti relativi alla Convenzione Quadro tra INPS e le Regioni e Province Autonome per la messa a disposizione dei dati dei relativi pagamenti;

Vista la circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;

Vista la circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 relativa alla Certificazione delle spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE. Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021;

Vista la nota ANPAL - Divisione 6 prot. n. 11635 del 30 novembre 2020 con la quale viene trasmessa l'ultima versione dei documenti a supporto delle Regioni per la rendicontazione - a valere sul FSE - delle spese connesse alla CIG in deroga, attivata in risposta all'emergenza da COVID-19;

Vista la nota INPS.0005.21 dicembre 2020.0113727 con la quale vengono illustrate le funzionalità del Sistema Informativo dei Percettori per la rendicontazione - a valere sul FSE - delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID - 19;

Vista la circolare ANPAL del 19 febbraio 2021 prot. N. 0004364 - Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto il I Provvedimento organizzativo del 2021, con cui sono stati aggiornati gli assetti organizzativi di Regione Lombardia ed è stata costituita la Direzione Generale Formazione e Lavoro;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto il II Provvedimento organizzativo del 2021, con cui il Dr. Paolo Mora è stato nominato Direttore della Direzione generale Formazione e Lavoro;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, avente ad oggetto il IV Provvedimento organizzativo del 2021, con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, avente ad oggetto il V Provvedimento organizzativo del 2021, con cui la Dr.ssa Giuseppina Panizzoli è stata nominata Dirigente della UO Politiche Europee e Coordinamento delle Funzioni Trasversali e Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020;
- il decreto n. 6120 del 7 maggio 2021 avente ad oggetto «POR FSE 2014-2020: Aggiornamento dei Responsabili di Asse e Azioni a seguito dei nuovi assetti organizzativi», con cui tra l'altro è stato nominato - Carlo Bianchessi - Dirigente UO «SERVIZI ALL'IMPIEGO, PREVENZIONE E GESTIONE CRISI AZIENDALI, VERTENZE E AMMORTIZZATORI» della D.G. Formazione e Lavoro, Responsabile dell'azione 9.8.1: Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) nell'ambito dell'Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché tutti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura emanati ad oggi;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. Di ammettere a finanziamento gli interventi relativi all'operazione «Cassa integrazione in deroga», per un valore complessivo massimo stimato di euro € 171.101.890,76 a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020, Priorità d'investimento 9.iv «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo specifico 9.8 «Interventi emergenziali COVID-19», Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)» - con riferimento al periodo 23 febbraio 2020/17 maggio 2020 ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 del d.l. 9/2020 e all'art. 22 del d.l. 18/2020 e succ. modificazioni - nei limiti dell'allocazione di € 168.500.000,00 previsti per gli ammortizzatori sociali (CIGD), misura emergenziale attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, a seguito della riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020.

2. Di mantenere la certificazione delle spese a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020 subordinata ai controlli di I livello previsti dall'art. 125 par. 4 del RDC, sulla base delle indicazioni contenute nel Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19 e nel documento di proposta operativa transitoria dell'INPS, in attesa della finalizzazione dei documenti relativi alla Convenzione Quadro tra INPS e le Regioni e Province Autonome per la messa a disposizione dei dati dei relativi pagamenti.

3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web regionale dedicato alla programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

La dirigente della uo politiche europee
e coordinamento delle funzioni trasversali
AdG POR FSE 2014-2020
Giuseppina Panizzoli